

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

Composizione e schemi del bilancio d'esercizio



Agosto 2014

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

L'OIC predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, quale standard setter nazionale in materia contabile, partecipa all'attività di elaborazione dei principi contabili internazionali, fornendo supporto tecnico agli organismi internazionali competenti e coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di Gestione, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori.

I principi contabili, le guide operative e le applicazioni dell'OIC sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

OIC 12 COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO – INTRODUZIONE

1. L'OIC ha elaborato una nuova edizione dell'OIC 12, allo scopo di renderne più agevole la lettura e l'utilizzo. Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.
2. Con riguardo ai temi di dettaglio, rispetto al precedente OIC 12 (nella versione del 30 maggio 2005) si è provveduto a:
 - precisare che il principio è raccomandato per le società di persone e le imprese individuali che svolgono attività commerciale;
 - stralciare la parte dedicata al rendiconto finanziario, in quanto la tematica è oggetto di trattazione nell'OIC 10;
 - illustrare in appendice al principio le norme del codice civile che disciplinano la presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. Una disposizione del codice civile è richiamata nel corpo dell'OIC 12 solo quando il principio fornisce delle interpretazioni e/o integrazioni della stessa norma;
 - eliminare alcune appendici contenute nella precedente versione dell'OIC 12 (ad esempio, analisi dei movimenti delle poste del Patrimonio netto, informativa per area geografica), in quanto o non più attuali o inserite in altri principi contabili;
 - incorporare l'Interpretativo n. 1 dell'OIC 12 "*Classificazione dei costi e ricavi nel conto economico*" nell'OIC 12 come parte integrante del principio contabile.

L'Interpretativo n. 1 fu redatto nel 1998 al fine di rispondere all'esigenza di determinare la base imponibile dell'IRAP (D.Lgs. 446/1997). Tenuto conto della sua diretta rilevanza ai fini fiscali, il documento era stato inserito dal Ministero delle finanze in allegato alle istruzioni della prima dichiarazione IRAP. Il documento nacque, pertanto, con una propria autonomia rispetto ai principi contabili. Negli anni successivi la disciplina IRAP ha subito una serie di modificazioni normative, che hanno reso tale disciplina più autonoma rispetto all'Interpretativo. L'Interpretativo non è stato più allegato alla dichiarazione. La disciplina attuale (articolo 5, comma 5) richiama i principi contabili ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, prevedendo che "*i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa*". Il richiamo generico ai principi contabili ha reso opportuno incorporare l'Interpretativo nel testo dell'OIC 12, come parte integrante del principio contabile. Non è infatti più necessario dare un'autonoma rilevanza all'Interpretativo n. 1;
 - inserire ulteriori precisazioni riguardanti i principi di classificazione e rappresentazione delle voci negli schemi di stato patrimoniale e conto economico (contenuti nell'articolo 2423-ter codice civile), con particolare riguardo alla suddivisione, raggruppamento, aggiunta, adattamento e comparazione delle voci;
 - precisare che se un elemento dell'attivo e del passivo ricade sotto più voci dello schema, l'iscrizione dell'elemento è effettuata nella voce che il redattore del bilancio ritiene possa essere più rilevante rispetto alle esigenze conoscitive degli utilizzatori del bilancio, salvo i casi

in cui i principi contabili non prevedano un trattamento specifico. Ad esempio, l'OIC 19 "*Debiti*" in consultazione prevede che la voce D11) "*debiti verso controllanti*" accoglie anche i debiti verso le controllanti che controllano la società, indirettamente, tramite loro controllate intermedie;

- rivedere il contenuto delle voci del conto economico per tener conto degli aggiornamenti realizzati sui principi contabili OIC: ad esempio, con riferimento alla rilevazione degli accantonamenti nel conto economico sono state effettuate alcune precisazioni al fine di coordinare la disciplina contenuta nell'OIC 31 "*Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto*";
 - con riguardo alla nota integrativa: a) specificare che le informazioni nella nota integrativa sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate negli schemi di stato patrimoniale e conto economico; e b) fornire ulteriori precisazioni con riguardo all'informazione di cui all'articolo 2427, numero 1, relativa ai criteri di valutazione adottati dalla società.
3. Rispetto alla versione del principio posta in consultazione nel 2013 si rilevano le seguenti differenze:
- è stata chiarita la definizione di attività straordinaria; si prevede, infatti, che "*L'attività straordinaria include i proventi e gli oneri la cui fonte è estranea all'attività ordinaria della società. Sono considerati straordinari i proventi e gli oneri che derivano da: a) eventi accidentali ed infrequenti; e b) operazioni infrequenti che sono estranee all'attività ordinaria della società*". Sul tema l'OIC 12 è stato opportunamente coordinato con il principio OIC 29;
 - nell'Appendice A sono state richiamate alcune norme del codice civile dedicate ai consorzi;
 - sono state introdotte le seguenti Appendici: C, D, E, F, G e H dedicate rispettivamente all'informativa sugli strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni di locazione finanziaria e compravendita (*Leasing e sale/lease back*), alle operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione, all'informativa sull'attività di direzione e coordinamento di società, all'informativa relative a operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio.
- Il contenuto dell'Appendice di aggiornamento dal principio contabile OIC 12 (marzo 2010) "*Informazione nella nota integrativa relativa a operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio*" è confluito, dopo opportuno aggiornamento, nell'Appendice H del nuovo OIC 12. L'appendice del marzo 2010 è stata dunque eliminata.

INDICE

FINALITÀ DEL PRINCIPIO	1-2
AMBITO DI APPLICAZIONE	3-5
COMPOSIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO	6-9
SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	10-25
Classificazione delle attività e passività.....	18-20
Attività al netto delle rettifiche di valore.....	21-23
Conti d'ordine.....	24-25
SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	26-107
Il contenuto delle voci del conto economico.....	39-107
PRINCIPI DI CLASSIFICAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO	108-131
NOTA INTEGRATIVA	132-142
Le informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427- <i>bis</i> codice civile.....	137-140
Le informazioni richieste da altre norme del codice civile.....	141
Le informazioni richieste da specifiche norme di legge diverse dal codice civile.....	142
IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA	143
DATA DI ENTRATA IN VIGORE	144
APPENDICE A – COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA	
APPENDICE B – LE SEMPLIFICAZIONI PREVISTE PER IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA	
APPENDICE C – INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI	
APPENDICE D – OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA E COMPRAVENDITA (LEASING E SALE/LEASE BACK)	
APPENDICE E – OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE	
APPENDICE F - INFORMATIVA SULL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ	
APPENDICE G – INFORMATIVA RELATIVA A OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E ACCORDI FUORI BILANCIO	
APPENDICE H – MOTIVAZIONI DELLE SCELTE OPERATE NEL PRINCIPIO CONTABILE	

FINALITÀ DEL PRINCIPIO

1. Il principio contabile OIC 12 ha lo scopo di definire i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto.
2. In appendice al principio sono illustrate le norme del codice civile che disciplinano la presentazione del bilancio d'esercizio. Le norme sono richiamate nel corpo dell'OIC 12 solo quando il principio fornisce delle interpretazioni e/o delle integrazioni delle stesse norme.

AMBITO DI APPLICAZIONE

3. Il presente principio contabile si applica alle società che redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del codice civile. Più in particolare, si applica:
 - alle società per azioni, alle società a responsabilità limitata e alle società in accomandita per azioni, nonché alle società cooperative;
 - alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice, quando tutti i soci illimitatamente responsabili siano società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni;
 - ai consorzi con attività esterna e alle società consortili, coerentemente con la disciplina giuridica di tali soggetti.
4. L'OIC 12 è raccomandato per la redazione del bilancio d'esercizio delle società in nome collettivo e in accomandita semplice diverse da quelle indicate nel paragrafo 3 e degli imprenditori individuali che svolgono attività commerciale.
5. Il bilancio d'esercizio è redatto in coerenza con la disciplina giuridica delle società di persone e delle imprese individuali, con le semplificazioni previste dall'articolo 2435-*bis* per il bilancio in forma abbreviata.

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

6. Il bilancio d'esercizio rappresenta un insieme unitario e inscindibile di documenti composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
7. La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico è disciplinata dall'articolo 2423-*ter* che prevede una serie di disposizioni relative all'ordine di presentazione, alla suddivisione, raggruppamento, aggiunta, adattamento e comparazione delle voci negli schemi (cfr. paragrafi 108-131).
8. Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è disciplinato rispettivamente dagli articoli 2424 e 2425 codice civile.
9. Il contenuto della nota integrativa è disciplinato dagli articoli 2427 e 2427-*bis* del codice civile,

da altre norme del codice civile diverse dalle precedenti e da specifiche norme di legge diverse dal codice civile.

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE

10. Lo stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della società. Nello stato patrimoniale sono indicate le attività, le passività e il patrimonio netto della società alla data di chiusura dell'esercizio.
11. L'articolo 2424 codice civile prescrive uno schema obbligatorio, analitico e redatto in modo tale da evidenziare aggregati parziali. La forma dello stato patrimoniale è quella a sezioni contrapposte, denominate rispettivamente Attivo e Passivo.
12. La sezione Attivo è suddivisa in quattro classi di voci evidenziate da lettere maiuscole dell'alfabeto:
 - A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata;
 - B. Immobilizzazioni;
 - C. Attivo circolante;
 - D. Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

Le classi B e C sono suddivise, a loro volta, in sottoclassi contrassegnate da numeri romani:

- B. Immobilizzazioni:
 - I. *Immobilizzazioni immateriali*
 - II. *Immobilizzazioni materiali*
 - III. *Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo*
- C. Attivo circolante
 - I. *Rimanenze*
 - II. *Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo*
 - III. *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*
 - IV. *Disponibilità liquide*

Ciascuna sottoclasse è suddivisa in voci contrassegnate da numeri arabi. Alcune di queste voci sono poi suddivise in sottovoci, contrassegnate da lettere minuscole dell'alfabeto (ciò avviene unicamente per le partecipazioni e per i crediti, comprese tra le immobilizzazioni).

13. La sezione del Passivo è suddivisa in cinque classi di voci evidenziate da lettere maiuscole dell'alfabeto:
 - A. Patrimonio netto
 - B. Fondi per rischi e oneri
 - C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

- D. Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
- E. Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

Le classi A, B e D sono suddivise, a loro volta, in voci contrassegnate, quanto alla classe A da numeri romani e, quanto alle classi B e D, da numeri arabi.

14. Lo schema completo di stato patrimoniale da redigersi secondo quanto previsto dall'articolo 2424 è presentato nell'Appendice A.
15. Il contenuto delle voci dell'attivo e del passivo è analizzato nei rispettivi principi contabili OIC. Pertanto, si rinvia a tali principi.
16. L'articolo 2424, comma 2, codice civile stabilisce che *“se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto”*.
17. L'iscrizione dell'elemento dell'attivo o del passivo che ricadrebbe sotto più voci è effettuata nella voce che il redattore del bilancio ritiene possa essere più rilevante rispetto alle esigenze conoscitive degli utilizzatori del bilancio, salvo i casi in cui singoli principi contabili prevedano un trattamento specifico.

Classificazione delle attività e delle passività

18. La classificazione degli elementi dell'attivo è effettuata principalmente sulla base del criterio della destinazione, in base al quale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2424-bis, comma 1, *“gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni”*.
19. Per quanto riguarda i crediti, lo schema fornisce alcune informazioni di natura finanziaria (in base al periodo di tempo entro il quale i crediti si trasformeranno in disponibilità liquide convenzionalmente rappresentato dall'esercizio). Nello schema, infatti, occorre indicare separatamente: i) i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie (di origine finanziaria) i cui importi sono esigibili entro l'esercizio successivo e ii) i crediti iscritti nell'attivo circolante (di origine commerciale) i cui importi sono esigibili oltre l'esercizio successivo.
20. La classificazione delle voci del passivo è effettuata principalmente sulla base della natura delle fonti di finanziamento; ciò al fine di distinguere i mezzi di terzi dai mezzi propri. Analogamente a quanto previsto per i crediti iscritti nell'attivo circolante, lo schema richiede anche per i debiti l'indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

Attività al netto delle rettifiche di valore

21. Lo schema di stato patrimoniale prevede l'iscrizione delle voci dell'attivo al netto delle rettifiche di valore, quali ad esempio, fondi di ammortamento e altre poste rettificative (ad esempio, il fondo svalutazione crediti e le svalutazioni delle rimanenze di magazzino).
22. La nota integrativa fornisce adeguata informativa su qualsiasi posta rettificativa delle voci dell'attivo, anche quando l'informazione non è espressamente richiesta dal codice civile.

23. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono tenute ad esporre nello stato patrimoniale l'importo lordo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, l'importo del fondo rettificativo (per ammortamenti e svalutazioni), e conseguentemente l'importo netto (cfr. articolo 2435-bis, comma 2). L'informazione sugli ammortamenti e sulle svalutazioni delle immobilizzazioni non sono, infatti, ricavabili dalla nota integrativa (cfr. articolo 2435-bis, comma 5).

Conti d'ordine

24. L'articolo 2424, comma 3, codice civile richiede esplicitamente che, in calce allo stato patrimoniale, devono risultare le informazioni relative alle *“garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine”*.
25. Le informazioni sopra richieste sono fornite mediante i conti d'ordine. I conti d'ordine rappresentano annotazioni di memoria, a corredo della situazione patrimoniale-finanziaria esposta dallo stato patrimoniale; essi non costituiscono attività e passività in senso proprio. I conti d'ordine sono elencati in calce allo stato patrimoniale separatamente, una sola volta e senza l'indicazione della contropartita e non sono sommati né ai totali dell'attivo né ai totali del passivo. La disciplina dei conti d'ordine è contenuta nel principio contabile OIC 22 *“Conti d'ordine”*.

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO

26. Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio. Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito sono raggruppati in modo da fornire significativi risultati intermedi.
27. L'articolo 2425 codice civile prescrive lo schema del conto economico con una forma espositiva di tipo scalare e una classificazione dei costi per natura.
28. Lo schema di conto economico presenta nell'ordine cinque classi di voci contrassegnate da lettere maiuscole dell'alfabeto ed evidenzia cinque risultati intermedi non contrassegnati da alcun numero:
- A. *Valore della produzione*
 - B. *Costi della produzione*
 - Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
 - C. *Proventi e oneri finanziari*
 - Totale proventi e oneri finanziari
 - D. *Rettifiche di valore di attività finanziarie*
 - Totale delle rettifiche

E. *Proventi e oneri straordinari*

Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)

22. Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

23. Utile (perdite) dell'esercizio

Lo schema di legge prevede che ciascuna classe di voci contenga una serie di voci contraddistinte da numeri arabi e talune di queste a loro volta contengono una serie di sottovoci contraddistinte da lettere minuscole.

29. Con le classi A e B si confrontano i componenti positivi costituenti il valore della produzione con i costi della produzione classificati per natura. Queste classi si riferiscono alla gestione caratteristica e alla gestione accessoria.
Le classi C e D sono relative ai componenti positivi e negativi e alle rettifiche di valore di natura finanziaria. Questi due raggruppamenti si riferiscono alla gestione finanziaria.
La classe E si riferisce alla gestione straordinaria ossia ai proventi e oneri straordinari.
Per le definizioni di attività caratteristica, attività accessoria, attività finanziaria si rinvia ai paragrafi 34, 36 e 37.
30. Lo schema di conto economico *ex* articolo 2425 codice civile è presentato nell'Appendice A.
31. Il contenuto delle singole voci di costo e di ricavo del conto economico è analizzato nei paragrafi 39-107.
32. Lo schema di conto economico è basato sulla distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria.
L'attività ordinaria è formata dall'attività caratteristica (o tipica), dall'attività accessoria e dall'attività finanziaria. Nell'attività ordinaria è separatamente evidenziata quella finanziaria.
L'attività ordinaria non va limitata all'attività caratteristica. Infatti, possono configurarsi attività accessorie svolte ordinariamente dalla società per integrarne i redditi e/o perché connesse a vario titolo alla sua attività ordinaria.
33. La distinzione fra attività caratteristica e attività accessoria dipende dal settore di attività nel quale la società svolge la sua attività principale.
34. L'attività caratteristica è costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa per lo svolgimento della gestione; queste operazioni danno origine a componenti positivi e negativi di reddito che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
35. Se la gestione caratteristica è costituita da più categorie di attività, in nota integrativa è fornita adeguata informativa sulle differenti categorie. L'articolo 2427, numero 10, codice civile richiede, infatti, "*la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche*".
36. L'attività accessoria è costituita da operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, anche di origine patrimoniale, che fanno parte dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria. Alcuni esempi sono: i canoni di locazione di immobili civili di proprietà di una società industriale o le plusvalenze/minusvalenze

da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi.

37. L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, svalutazioni e ripristini di valore tutti relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi e utili e perdite su cambi. L'attività finanziaria include sia i "proventi e oneri finanziari" sia le "rettifiche di valore di attività finanziarie", evidenziate separatamente nello schema *ex* articolo 2425 codice civile.
38. L'attività straordinaria include i proventi e gli oneri la cui fonte è estranea all'attività ordinaria della società. Sono considerati straordinari i proventi e gli oneri che derivano da:
- a) eventi accidentali ed infrequenti;
 - b) operazioni infrequenti che sono estranee all'attività ordinaria della società.

La straordinarietà dell'evento o dell'operazione è determinata in funzione della loro natura in relazione alla ordinaria attività della società. Restano conseguentemente esclusi, gli eventi che, pur accidentali e non ricorrenti nel loro verificarsi o nel loro ammontare, sono connessi alla ordinaria attività della società (ad esempio, il crollo accidentale di uno stabilimento costituisce un evento straordinario per una impresa industriale, mentre non è tale per un'impresa assicuratrice che lo abbia assicurato anche se i suoi effetti sono di estrema rilevanza per la stessa impresa assicuratrice).

Non sono invece considerati straordinari:

- scioperi, anche se di rilevante entità, in quanto rientranti nel rischio di impresa;
- utili o perdite derivanti da variazioni di cambi;
- perdite su crediti, anche se di rilevante entità (per insolvenza del creditore);
- definizione di controversie, se di natura ricorrente e/o pertinenti, all'ordinaria gestione della società.

Il contenuto delle voci del conto economico

39. Nei paragrafi che seguono è analizzato il contenuto delle voci di costo e di ricavo, distinte secondo le classi: A. *Valore della produzione*; B. *Costi della produzione*; C. *Proventi e oneri finanziari*; D. *Rettifiche di valore di attività finanziarie*; E. *Proventi e oneri straordinari*.
40. La disciplina contenuta nei par. 41-107 è di carattere generale; maggiori dettagli e ulteriori esempi sono ricavabili dai singoli principi contabili OIC cui si rinvia.

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

41. I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi (articolo 2425-bis, comma 1, codice civile).

42. L'articolo 2425-*bis*, comma 1 si riferisce agli sconti di natura commerciale (ad esempio, gli sconti incondizionati indicati in fattura, gli sconti di quantità o qualità). Gli sconti commerciali sono rilevati a rettifica della voce A1 dei ricavi. Gli sconti di natura commerciale sono concordati generalmente al momento della vendita del bene o della prestazione del servizio.
L'articolo 2425-*bis*, comma 1 non si riferisce agli sconti di natura finanziaria (ad esempio, gli sconti di cassa o pronta cassa per pagamento in contanti) che costituiscono oneri finanziari da rilevare alla voce C17. Gli sconti di natura finanziaria sono rilevati al momento dell'incasso o del pagamento e non possono, dunque, costituire rettifiche dei ricavi delle vendite o delle prestazioni; essi rappresentano un fenomeno di natura finanziaria (ad esempio, l'onere per l'anticipato incasso di fatture).
43. Tutte le rettifiche di ricavi devono essere riferite a ricavi di competenza dell'esercizio; quelle riferite a ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili o eventi o operazioni straordinarie sono rilevate alla voce E21 (*oneri straordinari*) (o, se si tratta di rettifiche positive, alla voce E20 (*proventi straordinari*)).
44. I ricavi da indicare alla voce A1 sono depurati degli elementi rettificativi, anche se questi sono determinati in base a stime (cfr. OIC 29 "*Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio*").
45. Sono compresi nella voce A1 anche i ricavi derivanti dall'eventuale vendita (occasionale) di materie, materiali e semilavorati acquistati per essere impiegati nella produzione. Si tratta, infatti, anche in questa ipotesi di ricavi della gestione caratteristica.

A2) *Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti*

46. Le variazioni, se positive (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali), incrementano il valore della produzione; se negative, lo riducono. L'importo della voce A2 è influenzato non solo da variazioni quantitative, ma anche da variazioni nei valori unitari dei prodotti, semilavorati, ecc., a seguito del confronto fra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (articolo 2426, numero 9, codice civile). Esso, dunque, è influenzato sia dalle svalutazioni rispetto al costo (a meno che esse non assumano la natura di svalutazioni straordinarie) sia da successivi ripristini di valore entro i limiti del costo.

A3) *Variazioni dei lavori in corso su ordinazione*

47. I ricavi di commessa acquisiti a titolo definitivo sono rilevati alla voce A1, mentre il valore della produzione eseguita nell'esercizio, al netto di quella portata a ricavo, è rilevato alla voce A3.
48. Sono valide le medesime indicazioni della voce A2. La voce A3 include la svalutazione per perdite previste su commesse (cfr. OIC 23 "*Lavori in corso su ordinazione*").

A4) *Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni*

49. La voce numero 4 comprende tutti i costi capitalizzati, che danno luogo ad iscrizioni all'attivo dello stato patrimoniale nelle voci delle classi BI "*Immobilizzazioni immateriali*" e BII "*Immobilizzazioni materiali*", purché si tratti di costi interni (ad esempio, costi di personale,

ammortamenti), oppure di costi esterni (ad esempio, acquisti di materie e materiali vari) sostenuti per la fabbricazione, con lavori interni, di beni classificati nelle immobilizzazioni indicate (ad esempio, un impianto costruito all'interno dell'impresa, con personale della medesima). Pertanto, gli importi imputati alla voce A4 sono stati già rilevati in una o più voci della voce B "*Costi della produzione*".

50. Gli eventuali oneri finanziari capitalizzati sono compresi nell'importo di questa voce e non portati a rettifica dell'importo della voce C17. Sempre nella stessa voce trovano allocazione gli interessi passivi capitalizzati su immobilizzazioni materiali fabbricate da terzi, qualora ne ricorrano i presupposti (cfr. OIC 16 "*Immobilizzazioni materiali*").

A5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

51. La voce, di natura residuale, comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari, di natura ordinaria, riguardanti l'attività accessoria. Il suo contenuto può essere così schematizzato:

a) *Proventi derivanti dalle attività accessorie (specie immobiliare ed agricola), al netto anche delle relative rettifiche:*

- fitti attivi di terreni, fabbricati, impianti, macchinari, ecc.;
- canoni attivi e *royalty* da brevetti, marchi, diritti d'autore, ecc.;
- ricavi derivanti dalla gestione di aziende agricole.

b) *Plusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi*

Rientrano in questa voce le plusvalenze derivanti da alienazioni relative alla fisiologica sostituzione dei cespiti per il deperimento economico-tecnico da essi subito nell'esercizio della normale attività produttiva dell'impresa. Se non ricorrono queste condizioni (ad esempio, nel caso di alienazione di beni strumentali per un ridimensionamento dell'attività o per una riconversione produttiva), la plusvalenza ha natura straordinaria e deve essere rilevata alla voce E20.

Non rientrano, invece, in questa voce le plusvalenze derivanti da alienazioni di titoli, partecipazioni o altre attività finanziarie (le quali, se ordinarie, si rilevano alle voci C15 o C16).

c) *Ripristini di valore*

La voce A5 comprende i ripristini di valore (nei limiti del costo) a seguito di precedenti svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nonché dei crediti iscritti nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (se le precedenti svalutazioni sono state iscritte alla voce B10).

d) *Sopravvenienze e insussistenze relative a valori stimati che non derivino da errori*, che siano causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi. Vi rientrano, soprattutto, gli importi dei fondi per rischi ed oneri rivelatisi eccedenti rispetto agli accantonamenti operati (ad esempio, fondi per oneri per garanzie a clienti), quando l'accantonamento al fondo sia stato inizialmente contabilizzato nella classe B tra i costi di gestione. Ciò è coerente con quanto previsto dall'OIC 31 "*Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto*" secondo cui l'eliminazione o la riduzione del fondo eccedente è contabilizzata fra i componenti positivi del reddito nella stessa area (caratteristica,

accessoria, finanziaria, o straordinaria) in cui era stato rilevato l'originario accantonamento.

e) *Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria*

Sono ricavi e proventi non rilevabili in altre voci come ad esempio: rimborsi spese, penalità addebitate a clienti, proventi derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione, qualora queste si configurino come prestiti di beni, componenti reddituali positive derivanti da certificati ambientali (cfr. OIC 7 "*I certificati verdi*" e OIC 8 "*Le quote di emissione di gas ad effetto serra*"). Sono inclusi in questa voce i ricavi per l'acquisizione a titolo definitivo di caparre, per le società che operano in mercati nei quali si usa il versamento di caparre alla stipula di ogni contratto (definitivo o preliminare) come ad esempio per le concessionarie di vendita di autoveicoli o per le imprese di costruzione e vendita di immobili. Le perdite di caparre di natura ordinaria si rilevano alla voce B14. Di contro, l'acquisizione a titolo definitivo o la perdita di caparra si rileva alle voci E20 ed E21 quando è connessa ad operazioni di natura straordinaria. Fra i ricavi e proventi diversi sono inclusi anche i rimborsi assicurativi, quando indennizzano sinistri che non abbiano comportato la contabilizzazione di oneri straordinari. In quest'ultima ipotesi, invece, i rimborsi assicurativi costituiscono proventi straordinari, da rilevare alla voce E20.

f) *Contributi in conto esercizio*

Sono dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, rilevati per competenza e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5. Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi della attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri. Per cui, non possono essere compresi in questa voce i contributi di natura finanziaria che riducono direttamente l'onere degli interessi passivi su alcuni tipi di finanziamenti assunti dall'impresa, i quali sono portati in detrazione alla voce C17 "*interessi ed altri oneri finanziari*" (se rilevati in esercizi successivi a quelli di contabilizzazione degli interessi passivi, sono invece compresi nelle voci C16 "*altri proventi finanziari*"). I contributi in conto esercizio sono rilevati nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti. Devono essere, invece, rilevati alla voce E20 i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).

Tra i contributi in conto esercizio sono compresi quelli relativi all'acquisto di materiali. Ai fini della valutazione delle rimanenze, tali contributi sono portati in diminuzione del costo di acquisto dei materiali: in questo modo, la valutazione delle rimanenze permette di sospendere i costi effettivamente sostenuti, ossia al netto dei contributi ricevuti. Pertanto, i costi sostenuti per gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono rilevati tra i costi della produzione, alla voce B6), al lordo dei contributi in conto esercizio ricevuti per tali acquisti; la variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti è indicata nelle voci B11) o A 2) al netto dei contributi ricevuti (cfr. OIC 13 "*Rimanenze*").

52. La voce A5 comprende anche la quota, di competenza dell'esercizio in corso, dei contributi in conto capitale commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali, che vengono differiti attraverso l'iscrizione di un risconto passivo. Ove il contributo stesso venga invece portato in detrazione del costo dell'immobilizzazione, il beneficio di competenza derivante dal contributo affluisce al conto economico attraverso il minor onere di ammortamento (cfr. OIC 16 "*Immobilizzazioni materiali*").

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

53. Anche per le voci della classe B gli importi sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Gli sconti di natura finanziaria si rilevano alla voce C16, costituendo proventi finanziari.
54. I costi indicati alla voce B6 sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, sono iscritti alla voce seguente B7.
55. Le imposte da detrarre dal costo dei beni sono quelle recuperabili come l'IVA, mentre eventuali imposte di fabbricazione o l'IVA non recuperabile sono incorporate nel costo d'acquisto dei beni.
56. Sono imputati a questa voce, così come alle successive voci B7 e B8, non solo i costi di importo certo, risultanti, ad esempio, da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelle di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati degli appositi accertamenti.
57. Si rilevano in questa voce anche i costi per acquisti di beni destinati a mense, asili o circoli ricreativi per il personale (ad esempio, vestiario, generi alimentari, farmaci, omaggi e regalie).

B7) Per servizi

58. Sono imputati a questa voce tutti i costi, certi o stimati (al netto delle rettifiche, come sopra precisato, quali sconti, abbuoni o premi) derivanti dall'acquisizione di servizi nell'esercizio dell'attività ordinaria dell'impresa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano i seguenti costi:

- trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci);
- assicurazioni (se non addebitate come sopra);
- energia elettrica, telefono, acqua, gas ed altre utenze;
- viaggio e soggiorno;
- riparazioni e manutenzioni eseguite da imprese esterne;
- lavorazioni eseguite da terzi;
- consulenze tecniche, legali, fiscali, amministrative e commerciali e revisione contabile;
- pubblicità e promozione;
- provvigioni e rimborsi spese ad agenti e rappresentanti;
- servizi esterni di vigilanza;
- servizi esterni di pulizia;
- *royalties* e canoni diversi da quelli rilevabili nella voce B8 (ad esempio, *management fee* corrisposte, nell'ambito dei gruppi, alla società controllante);
- compensi e rimborsi spese ad amministratori, sindaci e revisori esterni;
- costi per il personale distaccato presso l'impresa e dipendente da altre imprese (il corrispondente ricavo, per l'impresa da cui dipende il personale distaccato, è classificabile nella voce A5).

Si rilevano in questa voce anche i costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale, ma non rilevabili nella voce B9, come le seguenti:

- prestazioni di personale esterno e altre prestazioni d’opera per mense aziendali, colonie, asili, circoli ricreativi, ecc.;
 - costi per mense gestite da terzi in base a contratti di appalto o di somministrazione o di altre forme di convenzione al netto dei costi addebitati ai dipendenti;
 - costi di buoni pasto distribuiti ai dipendenti;
 - costi per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;
 - costi per servizi di vitto e alloggio di dipendenti in trasferta.
59. Nella voce B7 sono rilevati i costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, diversi dagli oneri finanziari veri e propri, come: noleggio di cassette di sicurezza, servizi di pagamento di utenze, costi per la custodia di titoli, commissioni per fidejussioni (purché non finalizzate all’ottenimento di finanziamenti), spese e commissioni di factoring (ma non quelle aventi natura di oneri finanziari), spese per valutazioni di immobili per la concessione di mutui, spese di istruttoria di mutui e finanziamenti, ecc. (in generale tutti i costi diversi da interessi e sconti passivi, commissioni passive su finanziamenti e spese bancarie ad essi accessorie).
60. Nella voce B7 si rilevano anche gli accantonamenti ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e rappresentanza, ai fondi di indennità suppletiva di clientela ed ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

B8) Per godimento di beni di terzi

61. Sono iscritti in questa voce i corrispettivi, al netto delle rettifiche come sopra precisate, per il godimento di beni di terzi materiali ed immateriali, quali, ad esempio: canoni per affitto di azienda; canoni per la locazione di beni immobili ed oneri accessori (spese condominiali, quota a carico del locatario dell’imposta di registro, ecc.); canoni e *royalties* periodici per l’utilizzo di brevetti, marchi, *know-how*, *software*, concessioni, ecc.; canoni per la locazione finanziaria di immobili, impianti, macchinari, autoveicoli, ecc.. Rientrano in questa voce anche i canoni periodici corrisposti a terzi per l’usufrutto di beni mobili ed immobili, l’enfiteusi e la concessione del diritto di superficie su immobili.

B9) Per il personale

62. In questa voce sono iscritti tutti i costi sostenuti nel corso dell’esercizio per il personale dipendente, ivi incluso il lavoro interinale. I corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione sono iscritti alla voce B7.
63. Non si iscrivono, in questa voce, quei costi sostenuti a beneficio del personale dipendente i quali, in base alla loro natura, sono classificabili nelle precedenti voci B6, B7 e B8, come precisato nei paragrafi precedenti.

B9a) Salari e stipendi

64. Sono rilevati i salari e gli stipendi (comprensivi di tutti gli elementi fissi e variabili che entrano a comporre la retribuzione per legge e/o per contratto) comprensivi delle quote maturate e non corrisposte relative a mensilità aggiuntive e ferie maturate e non godute al lordo delle ritenute per imposte ed oneri sociali a carico del dipendente. Si comprendono in questa voce anche i compensi per lavoro straordinario, le indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda figurante in busta paga (ad esempio, indennità per rischio, indennità sostitutiva di mensa, indennità di trasferta, indennità di mancato preavviso, premi aziendali).

B9b) Oneri sociali

65. Sono rilevati gli oneri a carico dell'impresa da corrispondere ai vari enti previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, INPDAL, ecc.), al netto degli importi "fiscalizzati" in base a disposizioni di legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali. Si comprendono in questa voce anche gli oneri sociali afferenti le quote delle mensilità aggiuntive e ferie non godute maturate e non corrisposte, di cui all'ultimo periodo del precedente punto 9a).

B9c) Trattamento di fine rapporto

66. È rilevato in questa voce l'accantonamento, di competenza dell'esercizio, per il trattamento di fine rapporto maturato a favore dei dipendenti, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile. Il costo è rilevato (con contropartita la voce C del Passivo dello Stato Patrimoniale), anche se l'impresa ha stipulato polizze assicurative a garanzia del TFR. In questa voce è rilevato anche l'importo del TFR maturato a favore di dipendenti il cui rapporto di lavoro è venuto a cessare nel corso dell'esercizio, per il periodo compreso fra l'inizio nell'esercizio e la data di cessazione del rapporto.
67. L'anticipo di imposta sul TFR previsto dalla legge n. 662/1996 e da versare all'Erario dello Stato non può essere addebitato alla voce in questione, perché non costituisce un costo, bensì un credito d'imposta nei confronti dell'Erario. Poiché sull'anticipo si calcola la rivalutazione a favore dell'impresa, essa costituisce un provento finanziario da rilevare alla voce C16.

B9d) Trattamento di quiescenza e simili

68. Si tratta degli accantonamenti ad eventuali fondi di previdenza integrativi diversi dal TFR e previsti in genere dai contratti collettivi di lavoro, da accordi aziendali o da norme aziendali interne. La voce 9d) rileva l'importo dell'accantonamento a questi fondi, nonché gli eventuali importi maturati per una frazione d'esercizio, se il diritto a percepire il trattamento per il dipendente sorge nel corso dell'anno.

B9e) Altri costi

69. In questa voce si iscrivono tutti gli altri costi relativi, direttamente o indirettamente, al personale dipendente, che non siano stati iscritti nelle precedenti sottovoci o nelle voci B6, B7 o B8, o che non trovino più appropriata collocazione alla voce B14.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano i seguenti costi:

- indennità per prepensionamento versate al personale ed altre forme di incentivi all'esodo (sempreché non si tratti di ristrutturazioni o altre operazioni di natura straordinaria);
- quote associative versate a favore dei dipendenti (es: quote di iscrizione ad ordini professionali, ad associazioni e circoli privati vari);
- borse di studio a favore dei dipendenti e dei loro familiari;
- oneri di utilità sociale che si concretizzano in erogazioni dirette a favore dei dipendenti.

B10) Ammortamenti e svalutazioni

70. In questa voce sono rilevati tutti gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide. Deve trattarsi di svalutazioni di natura ordinaria, perché quelle straordinarie sono rilevate alla voce E21. Le svalutazioni (ordinarie) delle immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli a reddito fisso e crediti finanziari) e le svalutazioni dei titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo circolante, sono rilevate invece alla voce D19.

B10a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

71. La voce comprende gli ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni immateriali iscrivibili nella classe BI dell'attivo dello stato patrimoniale.

B10b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

72. La voce comprende gli ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni materiali iscrivibili nella classe BII dell'attivo dello stato patrimoniale.

B10c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

73. La voce comprende le svalutazioni per perdite durevoli di valore, non imputabili alla voce E21, delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

B10d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

74. Comprende gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti commerciali e diversi iscritti nell'attivo circolante. Sono iscritte, invece, alla voce B14 le perdite realizzate su crediti e quindi non derivanti da valutazioni, come ad esempio le perdite conseguenti a riconoscimento giudiziale di un minore importo rispetto a quello iscritto; le perdite conseguenti a cessione di crediti; le riduzioni di crediti iscritti in bilancio a seguito di transazioni; le perdite conseguenti a prescrizione di crediti (i proventi derivanti da prescrizione di debiti sono classificabili alla voce A5). Gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti finanziari immobilizzati, invece, sono iscritte alla voce D19.

75. La voce B10d) comprende anche le svalutazioni dei ratei e risconti attivi riferibili a componenti reddituali di natura non finanziaria (ad esempio, derivanti da contratti di affitto). Le svalutazioni dei ratei e risconti attivi riferibili a componenti reddituali di natura finanziaria (ad esempio, interessi) sono incluse nelle voci delle classi C o D.

B11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

76. In questa voce sono iscritte le differenze fra rimanenze iniziali e rimanenze finali relative ai beni da magazzino indicati alla voce B6. Le differenze in più (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali) assumono segno negativo mentre le differenze in meno assumono segno positivo. La somma algebrica degli importi iscritti nelle voci B6 e B11 determina i “consumi” di materie, semilavorati, merci e materiali impiegati nella produzione realizzata nell’esercizio. Come per le voci A2 e A3, l’importo di questa voce tiene conto anche delle eventuali svalutazioni delle rimanenze rispetto al costo di acquisto e dei successivi ripristini di valore nei limiti del costo.

B12) Accantonamenti per rischi

77. Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria), dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi.

Gli accantonamenti per rischi ed oneri relativi all’attività caratteristica e accessoria sono iscritti prioritariamente fra le voci della classe B del conto economico, diverse dalla voce B12 e dalla B13.

Gli accantonamenti per rischi ed oneri relativi all’attività finanziaria o straordinaria sono iscritti rispettivamente fra le voci della classe C ed E del conto economico. Ad esempio, un accantonamento per perdite stimate su strumenti finanziari è rilevato nella gestione finanziaria alla voce C17 o C17 *bis* o nel caso di una ristrutturazione aziendale, l’accantonamento è rilevato tra gli oneri straordinari alla voce E21.

78. La voce B12 accoglie gli accantonamenti di competenza dell’esercizio ai fondi rischi diversi da quelli effettuati nelle altre voci della classe B. Sono esclusi dalla voce B12 gli accantonamenti ai fondi per imposte (a fronte di contenziosi), che sono imputati alle voci B14, oppure 22 o, se riguardano imposte e tasse relative a precedenti esercizi, alla voce E21 in base al principio della classificazione dei costi per natura.

79. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano gli accantonamenti ai seguenti fondi rischi:

- fondo rischi per cause in corso;
- fondo rischi per garanzie prestate a terzi (fidejussioni, *patronages*, avalli, girate, ecc.);
- fondo rischi per contratti ad esecuzione differita.

B13) Altri accantonamenti

80. La voce B13 accoglie gli accantonamenti ai fondi per oneri diversi da quelli effettuati nelle altre voci della classe B e diversi dai fondi per imposte, dai fondi di quiescenza ed assimilati e dal TFR. Gli accantonamenti da iscrivere in questa voce sono diversi dagli accertamenti, già menzionati, iscrivibili alle voci precedenti della classe B del conto economico (ad esempio, alle voci B6, B7 e B8).

81. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano gli accantonamenti ai seguenti fondi per oneri:

- fondo per garanzia prodotti;

- fondo per manutenzione ciclica (di impianti, navi, aeromobili. ecc.);
- fondo per buoni sconti e concorsi a premio;
- fondo manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili;
- fondo manutenzione e ripristino dei beni di azienda condotta in affitto o in usufrutto;
- fondo per costi da sostenere dopo la chiusura della commessa;
- fondo per perdite previste su commesse per lavori su ordinazione, nel caso in cui le perdite siano superiori al valore dei lavori in corso;
- fondo recupero ambientale.

B14) Oneri diversi di gestione

82. Questa voce di tipo residuale comprende tutti i costi dell'attività caratteristica non iscrivibili nelle altre voci della classe B) ed i costi dell'attività accessoria (diverse da quella finanziaria), che non abbiano natura di costi straordinari. Essa, inoltre, comprende tutti i costi di natura tributaria che non rappresentano oneri accessori di acquisto (imposte indirette, tasse e contributi vari) diversi dalle imposte dirette.
83. I costi iscrivibili alla voce B14 possono essere individuati con criteri analoghi a quelli effettuate per la voce A5 "*altri ricavi e proventi*". Anche per questa voce i costi devono essere assunti al netto delle rettifiche per resi, abbuoni, sconti (di natura non finanziaria) e premi.
84. Esempi di oneri diversi di gestione sono:
- a) *Costi derivanti dalle gestioni accessorie*
 - costi di gestione e manutenzione di immobili civili non collocabili in altre voci;
 - costi di gestione delle eventuali aziende agricole, non collocabili in altre voci;
 - costi di manutenzione e riparazione di macchinari, impianti ecc. locati a terzi.
 - b) *Minusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi*

Rientrano in questa voce le minusvalenze derivanti da alienazioni relative alla fisiologica sostituzione dei cespiti per il deperimento economico-tecnico da essi subito nell'esercizio della normale attività produttiva dell'impresa. Se non ricorrono queste condizioni (ad esempio, nel caso di chiusura di uno stabilimento produttivo o di dismissione di un'intera linea produttiva), la minusvalenza ha natura straordinaria e deve essere rilevata alla voce E21. Non rientrano, invece, in questa voce le minusvalenze derivanti da alienazioni di titoli, partecipazioni o altre attività finanziarie (le quali, se ordinarie, si rilevano alle voci C17).
 - c) *Sopravvenienze e insussistenze passive relative a valori stimati, che non derivino da errori*

Si tratta di rettifiche in aumento di costi causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi. Le perdite realizzate su crediti (ad esempio derivanti da un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) si classificano nella voce B14, previo l'utilizzo dell'eventuale fondo svalutazione crediti (cfr. OIC 15 "*Crediti*").

d) *Imposte indirette, tasse e contributi*

Si tratta sostanzialmente di quelli di seguito elencati (qualora essi non costituiscano oneri accessori di acquisto dei beni e servizi):

- imposta di registro;
- imposte ipotecaria e catastale;
- tassa concessioni governative;
- imposta di bollo;
- imposta comunale sulla pubblicità;
- altri tributi locali (comunali, provinciali e regionali);
- imposte di fabbricazione non comprese nel costo di acquisto di materie, semilavorati e merci;
- altre imposte e tasse diverse dalle imposte dirette da iscrivere alla voce 22 “*imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate*”.

Per quanto riguarda l’IVA indetraibile, essa va iscritta in questa voce se non costituisce costo accessorio di acquisto di beni o servizi. In generale, il trattamento contabile dell’IVA su acquisti segue quello del bene o servizio acquistato al quale si riferisce.

e) *Costi ed oneri diversi di natura non finanziaria*

Si tratta di qualunque altro tipo di costo od onere, di natura non finanziaria e non straordinaria. L’elenco che segue è meramente esemplificativo:

- contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
- omaggi ed articoli promozionali;
- oneri di utilità sociale, non iscrivibili alla voce B9;
- liberalità;
- abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie;
- costi d’acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni varie;
- costi ed oneri vari di natura tecnica, amministrativa, legale e commerciale diversi da quelli iscrivibili come servizi (ad esempio, spese per deposito e pubblicazione di bilanci, verbali assembleari, ecc.);
- costi per la mensa gestita internamente dall’impresa al netto dei costi per il personale impiegato direttamente e degli altri costi "esterni" imputati ad altre voci;
- differenze inventariali riconosciute al proprietario dell’azienda condotta in affitto o in usufrutto;
- oneri derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione, qualora queste si configurino come prestiti di beni;
- componenti negativi reddituali derivanti da certificati ambientali (cfr. OIC 7 “*I certificati verdi*” e OIC 8 “*Le quote di emissione di gas ad effetto serra*”).

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

85. Nelle tre voci della classe C vengono rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi con l'attività finanziaria dell'impresa, anche per le imprese per le quali tale area costituisce l'attività caratteristica della gestione (ad esempio, *holding* di partecipazioni industriali e commerciali, tenute a redigere il bilancio in base alle disposizioni del codice civile).

C15) Proventi da partecipazioni

86. In questa voce sono rilevati per competenza (indicando separatamente in apposite sottovoci quelle provenienti da partecipazioni in imprese controllate e in imprese collegate) tutti i proventi derivanti da partecipazioni in società, *joint venture* e consorzi, iscritte sia nelle immobilizzazioni finanziarie che nell'attivo circolante.

87. Si tratta principalmente dei seguenti proventi:

- dividendi su partecipazioni al lordo delle eventuali ritenute. I dividendi sono rilevati nell'esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione. Tuttavia, per le società controllate la rilevazione può essere anticipata all'esercizio di maturazione dei dividendi se il bilancio è stato approvato dall'organo amministrativo della controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo amministrativo della controllante (cfr. OIC 21 "*Partecipazioni e azioni proprie*");
- plusvalenze da alienazione di partecipazioni iscritte nell'attivo circolante (per la distinzione fra plusvalenze ordinarie e straordinarie si rinvia all'illustrazione delle voci della classe E "*Proventi e oneri straordinari*");
- ricavi da vendita di diritti di opzione su titoli partecipativi;
- utili distribuiti da *joint venture* e consorzi;
- eventuali utili in natura distribuiti da imprese partecipate, anche in sede di liquidazione.

C16) Altri proventi finanziari

C16a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

88. Sono rilevati in questa voce tutti gli interessi attivi maturati nell'esercizio (al netto dei relativi risconti) sui crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, comprese le eventuali differenze da "indicizzazione" e al lordo delle ritenute di legge.

89. La voce comprende anche la quota di competenza dell'esercizio degli aggi su prestiti concessi. Questa voce deve essere suddivisa in tre ulteriori sottovoci, in presenza di crediti nei confronti di imprese controllate, collegate e controllanti.

C16b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

90. Sono gli interessi maturati nell'esercizio sui titoli a reddito fisso iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie (esempio CCT, BTP, obbligazioni emesse da enti privati) comprese le eventuali

differenze da “indicizzazione” e al lordo delle ritenute di legge. Per la determinazione degli interessi sui titoli senza cedole (esempio *zero coupon*) si fa rinvio all’OIC 20 “*Titoli di debito*”.

91. Questa voce comprende la quota maturata nell’esercizio, della differenza positiva fra valore di rimborso e prezzo di acquisto dei titoli (cd. disaggio di emissione) nonché altri eventuali proventi provenienti dai titoli immobilizzati.

C16c) Da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

92. Sono gli interessi maturati su titoli a reddito fisso (a tasso fisso o variabile) facenti parte della “tesoreria” dell’impresa e, quindi, destinati a frequenti negoziazioni sul mercato finanziario. La voce comprende anche eventuali differenze di indicizzazione e la quota del disaggio di emissione maturata sui titoli non immobilizzati.

C16d) Proventi diversi dai precedenti

93. Si iscrivono in questa voce tutti i proventi finanziari non compresi nella voce C15 o nelle altre sottovoci della voce C16. Si tratta, in particolare, dei seguenti:
- utili da associazioni in partecipazione e cointeressenze;
 - interessi attivi su conti e depositi bancari di qualunque tipo;
 - interessi di mora ed interessi per dilazioni di pagamento concessi a clienti;
 - interessi maturati su crediti iscritti nell’attivo circolante, per rimborsi d’imposte, crediti verso dipendenti, crediti verso enti previdenziali, ecc.;
 - sconti finanziari attivi non indicati in fattura, per pagamenti “pronta cassa” fatti a fornitori;
 - plusvalenze da alienazione di titoli a reddito fisso iscritti nell’attivo circolante;
 - proventi relativi ad operazioni su attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine), ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, relativamente alla quota di competenza dell’esercizio;
 - il valore residuo dell’aggio non ancora ammortizzato in caso di rimborso anticipato di un prestito obbligazionario emesso sopra la pari;
 - il provento derivante dalla differenza tra il valore nominale delle obbligazioni proprie acquistate e il costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.

Scorporo degli interessi attivi impliciti inclusi nel ricavo derivante dalla vendita di beni o servizi

94. Se ricorrono le condizioni previste nel principio contabile OIC 15 “*Crediti*”, i crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi irragionevolmente bassi, si rilevano al valore nominale ed in contropartita la componente reddituale è rilevata distintamente tra: i) il ricavo della vendita del bene a pronti o della prestazione di servizi nella voce A1 e ii) gli interessi attivi impliciti relativi alla dilazione di pagamento; essi sono rilevati tra i risconti passivi e imputati *pro-rata temporis* alla voce C16 sino alla scadenza del credito (cfr. OIC 15 “*Crediti*”).

C17) Interessi e altri oneri finanziari

95. La voce comprende tutti gli oneri finanziari di competenza dell'esercizio che non siano di tipo straordinario, qualunque sia la loro fonte. L'importo da iscrivere è pari a quanto maturato nell'esercizio, al netto dei relativi risconti.
96. Si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di oneri finanziari:
- interessi e sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche ed altri istituti di credito, comprese le commissioni passive su finanziamenti e le spese bancarie e accessorie a finanziamenti (si veda anche l'illustrazione della voce B7 per i costi di altri servizi finanziari da non rilevare in questa voce);
 - differenze negative di indicizzazione su prestiti;
 - interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori ed interessi di mora;
 - sconti finanziari passivi non indicati in fattura, concessi a clienti su pagamenti "pronta cassa";
 - quote di competenza dell'esercizio dei disaggi su emissione di prestiti ottenuti e di obbligazioni;
 - il valore residuo del disaggio non ancora ammortizzato nel caso di rimborso anticipato di un prestito obbligazionario, per la parte delle obbligazioni annullate;
 - minusvalenze da alienazione di titoli a reddito fisso e partecipazioni iscritte nell'attivo circolante;
 - oneri, per la quota di competenza dell'esercizio, relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine) ivi compresa la differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine.
97. La voce, come si è rilevato a proposito della voce A4, comprende anche gli interessi ed altri oneri finanziari capitalizzati. Essa deve essere suddivisa in sottovoci, in relazione agli oneri riguardanti imprese controllate, collegate e controllanti.
98. In ipotesi di contributi di enti pubblici o di privati che riducono gli interessi sui finanziamenti (es: legge Sabatini per l'acquisto di macchinari) l'importo dei contributi è portato a riduzione della voce C17, se conseguito nel medesimo esercizio in cui vengono contabilizzati gli interessi passivi; se conseguito in esercizi successivi, va iscritto alla voce C16d.

Scorporo degli interessi passivi impliciti inclusi nel costo di acquisizione di beni o servizi

99. Se ricorrono le condizioni previste nel principio contabile OIC 19 "Debiti", i debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi irragionevolmente bassi, si rilevano al valore nominale ed in contropartita la componente reddituale è rilevata distintamente tra: i) il costo relativo all'acquisizione del bene o del servizio nelle voci della classe B e ii) gli interessi passivi impliciti relativi alla dilazione di pagamento; essi sono rilevati tra i risconti attivi e imputati *pro-rata temporis* alla voce C17 sino alla scadenza del debito (cfr. OIC 19 "Debiti").

C17-bis) Utili e perdite su cambi

100. In questa voce sono inseriti gli utili e le perdite su cambi, relativi ad operazioni in valuta, o

realizzati nel corso dell'esercizio o determinati per effetto delle variazioni dei cambi rispetto a quelli adottati alle date di effettuazione dell'operazione (cfr. OIC 26 "*Operazioni, attività e passività in valuta estera*").

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

101. Nelle voci D18 "*rivalutazioni*" e D19 "*svalutazioni*", suddivise in tre sottovoci riferite, rispettivamente, alle partecipazioni, alle immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni (titoli a reddito fisso, crediti di natura finanziaria, azioni proprie) ed ai titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo circolante, si iscrivono tutte le svalutazioni su attività finanziarie ed i successivi ripristini di valore, entro i limiti delle precedenti svalutazioni effettuate.

102. Le voci in questione, per esempio, comprendono:

- svalutazioni delle partecipazioni e dei titoli a reddito fisso iscritte nell'attivo immobilizzato per perdite durevoli di valore e successivi ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato;
- svalutazioni dei titoli iscritti nell'attivo circolante per il presumibile minor valore di realizzo sul mercato e successivi ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato;
- differenze positive e negative di valore delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto (cfr. OIC 17 "*Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto*");
- accantonamenti al fondo per copertura perdite di società partecipate (ad esempio quote di perdite della partecipata che eccedono il valore contabile della partecipazione);
- gli accontamenti e le svalutazioni dei crediti finanziari immobilizzati (cfr. OIC 15 "*Crediti*").

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

103. La classe E comprende tutti i costi e ricavi straordinari iscritti alle voci E20 ed E21, rispettivamente proventi e oneri straordinari. Si tratta di plusvalenze e minusvalenze e di sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell'onere è estranea all'attività ordinaria dell'impresa; di componenti positivi e negativi relativi ad esercizi precedenti (inclusi gli errori di rilevazione di fatti di gestione o di valutazione di poste di bilancio, e le imposte relative ad esercizi precedenti); di componenti reddituali che costituiscono l'effetto di variazioni dei criteri di valutazione.

104. Gli errori menzionati possono essere costituiti da errori nei calcoli, da errori nell'applicazione di principi contabili ed in particolare di criteri di valutazione, o da sviste o errate misurazioni di fatti che già esistevano nella predisposizione dei bilanci di esercizi precedenti (cfr. OIC 29 "*Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio*").

105. Le varie categorie di costi e ricavi straordinari sono quelle di seguito indicate:

- a) *Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda*
 - oneri di ristrutturazioni aziendali;
 - componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito (cfr. OIC 6 "*Ristrutturazione*").

del debito e informativa di bilancio”);

- plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie;
- plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati;
- plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo;
- plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni.

Le plusvalenze e minusvalenze da alienazione devono essere iscritte in apposita sottovoce delle voci E20 ed E21.

- b) *Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall’alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all’attività produttiva e non afferenti la gestione finanziaria, nonché il plusvalore derivante dall’acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito*

Anche queste plusvalenze e minusvalenze devono essere iscritte in apposita sottovoce della voce E20 ed E21.

- c) *Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria*

Sono svalutazioni e rivalutazioni ritenute di natura straordinaria.

- d) *Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell’impresa*

- furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, titoli, partecipazioni, beni di magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi rimborsi assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie. Nelle aziende di grande distribuzione nelle quali i furti di merci sono ricorrenti, essi costituiscono un costo di natura ordinaria (che si riflette sul minor valore delle giacenze di magazzino);
- perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. (anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi costituiscono componenti straordinari);
- liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5;
- oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali;
- oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell’impresa. Ad esempio quelle relative ad immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e riconversioni aziendali, ad operazioni sociali straordinarie come fusioni e scissioni, ecc.;
- perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria;
- indennità varie per rotture di contratti.

- e) *Componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti*

- rettifiche di costi e ricavi di precedenti esercizi per omesse o errate registrazioni contabili;

- rettifiche di costi e ricavi di precedenti esercizi per errori di rilevazione di fatti di gestione ed in particolare per l'applicazione di principi contabili non corretti (ad esempio, omissione di accantonamenti, erronea capitalizzazione di costi, ecc.);
- rettifiche di costi e ricavi per sconti, abbuoni, resi o premi relativi ad acquisti e vendite di precedenti esercizi;
- contributi in conto capitale, per le quote pregresse relative a precedenti esercizi.

Non hanno carattere straordinario, invece, le variazioni dovute a rettifiche di stime contabili, per loro natura sempre soggette a variazione.

f) *Componenti straordinari conseguenti a mutamenti nei principi contabili adottati*

Si tratta degli effetti reddituali dell'adozione di un nuovo e diverso principio contabile. Ad esempio: il passaggio da LIFO a FIFO nella valutazione delle rimanenze di magazzino.

g) *Imposte relative ad esercizi precedenti*

Per espressa previsione di legge, sono iscritte alla voce E21 (*oneri straordinari*), in apposita sottovoce, tutte le imposte (dirette ed indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi). Queste imposte possono derivare, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, ed altre situazioni di contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria. La loro contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce B2 (*Fondo per imposte, anche differite*) o dalla voce D12 (*debiti tributari*), a seconda delle caratteristiche della passività (cfr. OIC 19 "*Debiti*").

Nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare accantonato nel fondo imposte risulta carente rispetto all'ammontare dovuto, la differenza è imputata a conto economico tra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi precedenti; in caso contrario, l'eventuale eccedenza è imputata nei proventi straordinari.

22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

106. In questa voce si rilevano i tributi diretti quali l'IRES, l'IRAP - Imposta regionale sulle attività produttive - e le imposte sostitutive di tali tributi (cfr. OIC 25 "*Imposte sul reddito*"). L'importo da iscrivere in questa voce comprende l'intero ammontare dei tributi di competenza dell'esercizio al quale si riferisce il bilancio.

107. Nella voce 22, le imposte sul reddito dell'esercizio sono suddivise in due voci distinte:

- a) imposte correnti che accoglie le imposte sul reddito dovute sul reddito imponibile dell'esercizio. La voce comprende anche le eventuali sanzioni pecuniarie e gli interessi maturati se attinenti ad eventi dell'esercizio (ad esempio, ritardato versamento degli acconti ed altre irregolarità);
- b) imposte differite e anticipate, che accoglie:
 - i) con segno positivo l'accantonamento al fondo per imposte differite e l'utilizzo delle attività per imposte anticipate; e
 - ii) con segno negativo, le imposte anticipate e l'utilizzo del fondo imposte differite.

La voce accoglie sia le imposte differite e anticipate dell'esercizio sia quelle provenienti da esercizi precedenti. Più in generale, tutte le variazioni delle attività per imposte anticipate e delle

passività per imposte differite sono iscritte nel conto economico nella voce 22 relativa ad imposte differite e anticipate.

Le imposte anticipate e differite sono rilevate come proventi o oneri del conto economico (voce 22), salvo che l'imposta derivi da un'operazione o un fatto rilevato direttamente al patrimonio netto o da un'operazione straordinaria (cfr. OIC 25 "Imposte sul reddito").

PRINCIPI DI CLASSIFICAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

108. I criteri per la presentazione delle voci negli schemi di stato patrimoniale e conto economico contenuti nell'articolo 2423-ter sono:

- tutte le voci sono iscritte separatamente e nell'ordine indicato negli schemi ex articoli 2424 e 2425 codice civile;
- le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminare la voce complessiva ed indicando l'importo della stessa;
- le voci precedute da numeri arabi possono essere raggruppate solo quando, dato il loro ammontare modesto, il raggruppamento è irrilevante ai fini dell'ottenimento della rappresentazione veritiera e corretta oppure quando il raggruppamento favorisce la chiarezza del bilancio;
- devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli schemi previste ex articoli 2424 e 2425 codice civile;
- le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata;
- per ogni voce va indicato l'importo della corrispondente voce figurante nel bilancio dell'esercizio precedente;
- sono vietati i compensi di partite.

109. L'articolo 2423-ter, comma 1 prevede che *“salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente e nell'ordine indicato le voci previste dagli artt. 2424 e 2425”*.

110. La presentazione delle voci negli schemi di stato patrimoniale e conto economico non può essere fatta con una sequenza diversa da quella prevista dagli articoli 2424 e 2425; ciò facilita il confronto tra bilanci successivi della stessa società o tra bilanci di diverse società e rende più agevole la lettura del bilancio.

111. L'obbligo di iscrizione separata delle varie voci e nell'ordine indicato negli schemi ex articoli 2424 e 2425 codice civile riguarda in primo luogo le classi di voci contrassegnate dalle lettere maiuscole dell'alfabeto e le sottoclassi di voci contrassegnate da numeri romani; esso riguarda anche le voci contrassegnate dai numeri arabi.

112. Nella redazione dello schema di stato patrimoniale e del conto economico non è obbligatoria l'indicazione delle lettere e dei numeri (sia romani che arabi). Sebbene la struttura complessiva degli schemi e il loro contenuto siano obbligatori, le appostazioni formali non sono obbligatorie poiché inserite dal legislatore solo per facilitare i richiami all'interno del testo legislativo.

113. Le voci non sono indicate negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico se hanno un importo pari a zero, a meno che la voce non esistesse già nel bilancio dell'esercizio precedente; in questo caso la sua indicazione in bilancio è necessaria per il confronto previsto dal comma 5 dell'articolo 2423-ter (cfr. paragrafi 125-128).
114. L'articolo 2423-ter, comma 2, codice civile stabilisce che *“le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza l'eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 2423 o quando favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento”*.
115. L'ulteriore suddivisione delle voci può rendere più difficile la comparazione tra i bilanci; pertanto essa è effettuata solo quando è necessaria all'ottenimento della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione della società. Ad esempio, nel caso di una società che esercita un'attività particolare o opera in un settore particolare la normale divisione delle voci prevista dagli schemi di legge potrebbe non essere sufficiente a rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria e economica.
116. Nel caso di voci con denominazione generica (ad esempio, altri crediti e altri debiti, crediti e debiti diversi, altri ricavi e proventi, oneri diversi di gestione) di ammontare rilevante o che includono elementi rilevanti per i destinatari del bilancio, la società fornisce un dettaglio delle voci più significative o suddividendo la voce o presentandone la composizione nella nota integrativa. Si noti che l'articolo 2427, numero 7 stabilisce che in nota integrativa occorre indicare *“la composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti passivi”, della voce “altri fondi” dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce altre riserve”*.
117. Sebbene la norma non lo preveda espressamente, la possibilità di suddividere le voci contrassegnate da numeri arabi è estesa anche alle sottovoci precedute da lettere minuscole dell'alfabeto.
118. Il raggruppamento è consentito solo in presenza di due condizioni alternative: i) la modestia dell'importo, tale che il raggruppamento non pregiudichi la rappresentazione chiara, veritiera e corretta; o ii) l'utilità del raggruppamento ai fini della chiarezza del bilancio.
119. Il raggruppamento riguarda solo voci appartenenti alla stessa classe (o sottoclasse) e non a classi (o sottoclassi) diverse; esso dà luogo ad una nuova voce di bilancio la cui denominazione dovrebbe essere formata da una combinazione delle denominazioni delle voci raggruppate.
120. Le voci precedute da lettere maiuscole dell'alfabeto (classi di voci) o da numeri romani (sottoclassi di voci) non possono essere raggruppate.
121. L'articolo 2423-ter, comma 3, codice civile prevede che *“devono essere aggiunte altre voci (agli schemi di stato patrimoniale e conto economico) qualora il loro contenuto non sia compreso in alcune di quelle previste dagli art. 2424 e 2425”*.
122. L'obbligo di aggiungere nuove voci non è limitato a livello delle voci precedute da numeri arabi; pertanto, in astratto, esso potrebbe riguardare anche le sottoclassi di voci precedute da numeri romani o le classi contrassegnate da lettere maiuscole. Tuttavia, tenuto conto dell'analiticità degli

schemi obbligatori del bilancio e dell'inserimento negli schemi di voci di chiusura, la necessità di aggiungere voci non previste dagli schemi si presenta di rado, in pratica solo a fronte di situazioni peculiari di una determinata impresa o settore. Alcuni esempi possono riguardare le società calcistiche che capitalizzano tra le immobilizzazioni immateriali i diritti alle prestazioni sportive dei propri calciatori oppure le società che operano nel settore radio-televisivo che capitalizzano i costi relativi ai diritti di utilizzo di film.

123. La relazione accompagnatoria del D.Lgs. n. 127/91 chiarisce, con riferimento allo schema di stato patrimoniale, che sono state *“introdotte alcune voci di chiusura tali da ridurre al minimo la necessità per la singola società, di creare nuove voci avvalendosi del terzo comma dell’art. 2423-ter (voci attive “altre” immobilizzazioni - BI7, “altri beni” – BII4 e “altre partecipazioni” CIII3)”*.
124. L’articolo 2423-ter, comma 4, codice civile prevede che *“le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell’attività esercitata”*. Le voci degli schemi possono essere adattate per imprese appartenenti a particolari settori di attività: ad esempio le società immobiliari di gestione potrebbero avere la necessità di adattare alcune voci del conto economico. L’adattamento delle voci rappresenta la modifica della struttura (ferma restando la struttura principale degli schemi formata da classi o sottoclassi), della nomenclatura e della terminologia delle voci.
125. L’articolo 2423-ter, comma 5, prevede che *“per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle dell’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa”*.
126. Ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere confrontata con la corrispondente voce del bilancio del precedente esercizio, che deve avere un contenuto omogeneo. La norma facilita la comparazione tra i bilanci di una stessa società in due esercizi differenti; il lettore del bilancio è, infatti, posto nelle condizioni di constatare immediatamente, in base ad un unico prospetto, l’andamento di alcune voci di bilancio o di alcune classi di valore. Ad esempio, il lettore è in grado di comprendere immediatamente se l’indebitamento bancario è aumentato o diminuito rispetto all’esercizio precedente, o se il valore del magazzino è aumentato o si è ridotto.
127. Se il contenuto delle voci non è omogeneo e dunque le voci non sono comparabili, le voci dell’esercizio precedente devono essere adattate per rendere significativo il confronto.
128. Quando l’adattamento delle voci dell’esercizio precedente non può essere fatto, la non comparabilità e l’impossibilità di eseguire adattamenti è segnalata e commentata nella nota integrativa per ciascuna delle voci interessate. La situazione può verificarsi, ad esempio, per società che, a seguito di operazioni straordinarie (quali fusioni o scissioni), abbiano modificato sostanzialmente la propria struttura patrimoniale – finanziaria ed economica. In questi casi, il confronto immediato dei saldi negli schemi potrebbe non essere utile per il lettore. Nella nota integrativa è fornita adeguata informativa sulle variazioni dei saldi, identificando quelle dovute alle operazioni.
129. L’articolo 2423-ter, comma 6, codice civile prevede che *“sono vietati i compensi di partite”*; il

codice non consente di eliminare due voci di segno contrario che abbiano il medesimo importo oppure esporre in bilancio solo il saldo dei loro importi.

130. Il divieto previsto dal codice si applica alle voci che debbono figurare distintamente negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico. Non rappresenta, infatti, un compenso di partite l'esposizione dell'importo delle voci delle immobilizzazioni al netto dei relativi fondi di ammortamento o l'esposizione degli utili o delle perdite su cambi nel conto economico o l'indicazione di ricavi, proventi, costi ed oneri al netto di resi, sconti, abbuoni e premi; in tutti questi casi, gli schemi di legge richiedono un'esposizione al loro valore netto.
131. La compensazione è ammessa nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali (ad esempio la compensazione legale *ex* articolo 1243, comma 1, codice civile).

NOTA INTEGRATIVA

132. La rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico non dipende soltanto dalla determinazione degli ammontari presentati negli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico; dipende altresì da una puntuale informativa avente funzione esplicativa ed integrativa dei suddetti valori.
133. La nota integrativa fornisce:
- un commento esplicativo dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico, che per loro natura sono sintetici e quantitativi (funzione esplicativa);
 - una evidenza delle informazioni di carattere qualitativo che per la loro natura non possono essere fornite dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico. La nota integrativa contiene, in forma descrittiva, informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dagli schemi di bilancio (funzione integrativa).
134. La legge prescrive l'informativa da esporre nella nota integrativa, prevedendo altresì l'esposizione di informazioni complementari quando ciò è necessario ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.
135. Il contenuto della nota integrativa è definito dalle seguenti fonti normative:
- l'articolo 2427 "*Contenuto della nota integrativa*" del codice civile;
 - l'articolo 2427-bis "*Informazioni sul fair value degli strumenti finanziari*" del codice civile;
 - l'articolo 2423 "*Redazione del bilancio*" del codice civile, che stabilisce, al comma 3, una prescrizione generale riguardante le informazioni complementari.
 - altre norme del codice civile diverse dalle precedenti;
 - altre disposizioni diverse dal codice civile.
136. Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

Le informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427-bis

137. Le informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427-bis del codice civile possono essere raggruppate in quattro categorie:

- l’illustrazione dei criteri contabili adottati;
- l’indicazione delle informazioni, dei dettagli e, in taluni casi, delle motivazioni relative all’iscrizione di voci nello stato patrimoniale;
- l’indicazione delle informazioni, dei dettagli e, in taluni casi, delle motivazioni relative all’iscrizione di voci nel conto economico;
- altre informazioni di varia natura.

138. L’elenco completo delle informazioni richieste dall’articolo 2427 e 2427-bis è contenuto nell’Appendice A. Ad eccezione di quanto previsto nei parr. 139-140, per l’analisi del contenuto delle varie informazioni si rinvia ai singoli principi contabili di riferimento.

139. L’articolo 2427, al numero 1, richiede l’indicazione dei “*criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e delle rettifiche di valore*”.

L’illustrazione dei criteri di valutazione adottati dalla società nella nota integrativa avviene in modo chiaro seppur sintetico e riguarda le principali voci del bilancio, ossia quelle che hanno un rilievo nella rappresentazione della situazione patrimoniale - finanziaria ed economica della società.

L’illustrazione non si limita ad un riferimento ai criteri indicati nell’articolo 2426 codice civile, ma evidenzia anche la scelta fatta dalla società tra più criteri di valutazione ammessi dalla norma. Ad esempio, con riferimento alle partecipazioni di controllo o collegamento iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, la nota integrativa illustra se tali partecipazioni sono state valutate al costo o con il metodo del patrimonio netto.

L’illustrazione dei criteri di valutazione adottati si estende anche a quei criteri che, sebbene non previsti dall’articolo 2426 codice civile, sono richiamati nei principi contabili OIC (ad esempio, il criterio di valutazione dei contributi in conto capitale) o ai criteri di valutazione peculiari di certi settori di attività e/o di operazioni inusuali.

140. L’articolo 2427, al numero 4 richiede “*le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo, e, in particolare per le voci del patrimonio netto, per i fondi, e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni*”. Poiché gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico indicano, per ogni voce, gli importi dell’esercizio precedente (e quindi raffrontano i saldi dei due esercizi), l’informazione in nota integrativa non può limitarsi ad evidenziare le variazioni intervenute nella consistenza delle voci, ma identifica, almeno per le voci che presentano variazioni rilevanti, i principali motivi che le hanno determinate.

Le informazioni richieste da altre norme del codice civile

141. Le informazioni che devono essere contenute nella nota integrativa non sono soltanto quelle indicate negli articoli 2427 e 2427-bis, ma anche, ove ne ricorrono i presupposti, quelle a cui fanno riferimento altre norme del codice civile. L’elenco completo di queste norme è contenuto nell’Appendice A.

Le informazioni richieste da specifiche norme diverse dal codice civile

142. In nota integrativa sono indicate anche le informazioni richieste da specifiche norme di legge diverse dal codice civile.

IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

143. Il codice civile ha previsto all'articolo 2435-*bis* una serie di semplificazioni relative alla struttura ed il contenuto degli schemi di stato patrimoniale e di conto economico nonché all'informativa della nota integrativa dei bilanci redatti in forma abbreviata. Nell'Appendice B sono illustrate tali semplificazioni.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

144. L'OIC 12 si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014.

APPENDICE A – COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Nell'Appendice è riportato il testo delle norme del codice civile relative alla presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, con particolare riguardo alla struttura e al contenuto.

Le principali norme sono:

- articolo 2423 “*Redazione del bilancio*”
- articolo 2423-ter “*Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico*”
- articolo 2424 “*Contenuto dello stato patrimoniale*”
- articolo 2425 “*Contenuto del conto economico*”
- articolo 2427 “*Contenuto della nota integrativa*”
- articolo 2427-bis “*Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari*”
- articolo 2435-bis “*Bilancio in forma abbreviata*”.

Nella presente Appendice sono riportate anche le altre norme del codice civile, diverse dagli articoli 2427 e 2427-bis, che richiedono informazioni nella nota integrativa.

- Articolo 2423 “*Redazione del bilancio*”
 - “1. *Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.*
 2. *Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.*
 3. *Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.*
 4. *Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.*
 5. *Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro”.*
- Articolo 2423-ter “*Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico*”
 - “1. *Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico le voci previste dall'art. 2424 e dall'art. 2425 c.c. devono essere iscritte separatamente nell'ordine indicato (art. 2423-ter, co. 1, c.c.).*
 2. *Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza l'eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate*

soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 2423 o quando favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

3. *Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcune di quelle previste dagli art. 2424 e 2425.*
4. *Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.*
5. *Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle dell'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.*
6. *Sono vietati i compensi di partite”.*

– *Articolo 2424 “Contenuto dello stato patrimoniale”*

“1. Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema:

ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I - Immobilizzazioni immateriali:

- 1) costi di impianto e di ampliamento;*
- 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;*
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;*
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;*
- 5) avviamento;*
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti;*
- 7) altre.*

Totale.

II - Immobilizzazioni materiali:

- 1) terreni e fabbricati;*
- 2) impianti e macchinario;*
- 3) attrezzature industriali e commerciali;*
- 4) altri beni;*
- 5) immobilizzazioni in corso e acconti.*

Totale.

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

- 1) partecipazioni in:*

- a) imprese controllate;
 - b) imprese collegate;
 - c) imprese controllanti;
 - d) altre imprese;
- 2) crediti:
- a) verso imprese controllate;
 - b) verso imprese collegate;
 - c) verso controllanti;
 - d) verso altri;
- 3) altri titoli;
- 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.
- Totale.

Totale immobilizzazioni (B).

C) Attivo circolante

I - Rimanenze:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- 3) lavori in corso su ordinazione;
- 4) prodotti finiti e merci;
- 5) acconti.

Totale.

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) verso clienti;
- 2) verso imprese controllate;
- 3) verso imprese collegate;
- 4) verso controllanti;
- 4-bis) crediti tributari;
- 4-ter) imposte anticipate;
- 5) verso altri.

Totale.

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

- 1) partecipazioni in imprese controllate;
- 2) partecipazioni in imprese collegate;
- 3) partecipazioni in imprese controllanti;
- 4) altre partecipazioni;

5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;

6) altri titoli.

Totale.

IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali;

2) assegni;

3) danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante (C).

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti

PASSIVO

A) Patrimonio netto:

I - Capitale

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

III - Riserve di rivalutazione

IV - Riserva legale

V - Riserve statutarie

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

VII - Altre riserve, distintamente indicate

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) per imposte, anche differite;

3) altri.

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) obbligazioni;

2) obbligazioni convertibili;

3) debiti verso soci per finanziamenti;

- 4) debiti verso banche;
 - 5) debiti verso altri finanziatori;
 - 6) acconti;
 - 7) debiti verso fornitori;
 - 8) debiti rappresentati da titoli di credito;
 - 9) debiti verso imprese controllate;
 - 10) debiti verso imprese collegate;
 - 11) debiti verso controllanti;
 - 12) debiti tributari;
 - 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
 - 14) altri debiti.
- Totale.

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti

2. *Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.*
3. *In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.*
4. *È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis”.*

– *Articolo 2425 “Contenuto del conto economico”*

“1. Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

A) Valore della produzione

- 1) *ricavi delle vendite e delle prestazioni;*
- 2) *variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;*
- 3) *variazioni dei lavori in corso su ordinazione;*
- 4) *incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;*
- 5) *altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.*

Totale

B) Costi della produzione

- 6) *per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci*
- 7) *per servizi*
- 8) *per godimento di beni di terzi*

9) *per il personale:*

- a) *salari e stipendi*
- b) *oneri sociali*
- c) *trattamento di fine rapporto*
- d) *trattamento di quiescenza e simili*
- e) *altri costi*

10) *ammortamenti e svalutazioni:*

- a) *ammortamento delle immobilizzazioni immateriali*
- b) *ammortamento delle immobilizzazioni materiali*
- c) *altre svalutazioni delle immobilizzazioni*
- d) *svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide*

11) *variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;*

12) *accantonamenti per rischi;*

13) *altri accantonamenti;*

14) *oneri diversi di gestione.*

Totale

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

C) Proventi e oneri finanziari:

15) *proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;*

16) *altri proventi finanziari:*

- a) *da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti*
- b) *da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni*
- c) *da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni*
- d) *proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti*

17) *interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.*

17-bis) *Utile e perdite su cambi.*

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) *rivalutazioni:*

- a) *di partecipazioni;*
- b) *di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;*
- c) *di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;*

19) *svalutazioni:*

- a) *di partecipazioni;*

- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;*
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.*

Totale delle rettifiche (18 - 19).

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Totale delle partite straordinarie (20 - 21).

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E);

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

23) utile (perdite) dell'esercizio.

– *Articolo 2427 “Contenuto della nota integrativa”*

“1. La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto previsto da altre disposizioni:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

3) la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità», nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;

6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;

6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;

7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce «altre riserve»;

7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi,

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, n° 15), diversi dai dividendi;

12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;

13) la composizione delle voci «proventi straordinari» e «oneri straordinari» del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

14) un apposito prospetto contenente:

a. la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;

b. l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;

16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.

19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;

19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;

20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis;

21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;

22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio;

22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;

22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società"

2. Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22- bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea".

– Articolo 2427-bis "Informazioni relative al valore equo "fair value" degli strumenti finanziario"

"1. Nella nota integrativa sono indicati:

1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

a. il loro fair value

- b. informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;*
 - 2) *per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 e delle partecipazioni in joint venture:*
 - a. il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;*
 - b. i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.*
 - 2. *Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:*
 - a. il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;*
 - b. il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;*
 - c. si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.*
 - 3. *Il fair value è determinato con riferimento:*
 - a. al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;*
 - b. al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.*
 - 4. *Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile”.*
- **Articolo 2435-bis “Bilancio in forma abbreviata”**
- “1. Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:*
- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;*
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;*
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.*
- 2. Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti*

e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

3. *Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:*

voci A2 e A3

voci B9(c), B9(d), B9(e)

voci B10(a), B10(b), B10(c)

voci C16(b) e C16(c)

voci D18(a), D18(b), D18(c)

voci D19(a), D19(b), D19(c)

4. *Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.*

5. *Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell'art. 2426 e dai nn. 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell'art. 2427 e dal n. 1 del comma 1 dell'art. 2427-bis; le indicazioni richieste dal n. 6) dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.*

6. *Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter".*

7. *Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.*

8. *Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma".*

Di seguito sono riportate anche le altre norme del codice civile, diverse dalle norme sopraindicate, che richiedono informazioni nella nota integrativa. Esse sono contenute nel Libro V "Del lavoro", al Titolo V "Delle società" e Titolo VI "Delle società cooperative e delle mutue assicurazioni".

Libro V "Del lavoro", Titolo V "Delle società"

Capo V Società per azioni

Nella Sezione V – *Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi:*

- L'articolo 2361 "Partecipazioni", comma 2, prevede che "l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio".

Nella Sezione IX – *Del bilancio*:

- L’articolo 2423-bis “*Principi di redazione del bilancio*”, comma 2, prevede che, in caso di deroghe ai criteri di valutazione adottati (consentite solo in casi eccezionali), “*la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne gli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico*”.
- L’articolo 2426 “*Criteri di valutazione*” contiene una serie di disposizioni che prevedono dei richiami di informativa nella nota integrativa:
 - “*eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivati nella nota integrativa*” (comma 1, numero 2);
 - “*per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate e collegate che risultino iscritte ad un valore superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4 (metodo del patrimonio netto) o, se non vi sia l’obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto della risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa*” (comma 1, numero 3, 2° capoverso);
 - “*Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata può essere iscritto nell’attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all’avviamento, deve essere ammortizzata*” (comma 1, numero 4, 2° capoverso);
 - È “*consentito ammortizzare sistematicamente l’avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l’utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa*” (comma 1, numero 6, 2° capoverso);
 - “*Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: “primo entrato, primo uscito” o “ultimo entrato, primo uscito”; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa*” (comma 1, numero 10);

Nella Sezione XI – *Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*:

- L’articolo 2447-septies “*Bilancio*” prevede:
 - al comma 3 che “*nella nota integrativa del bilancio della società gli amministratori devono illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime della responsabilità*”.
 - al comma 4 che: “*qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l’impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa*”.
- L’articolo 2447-decies “*Finanziamento destinato ad uno specifico affare*”, comma 8, prevede che

“la nota integrativa alle voci di bilancio relative ai proventi di cui al terzo comma, ed ai beni di cui al quarto comma, deve contenere l’indicazione della destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai beni”.

Capo VIII Scioglimento e liquidazione delle società di capitali

- L’articolo 2490 *“Bilanci in fase di liquidazione”*, stabilisce:
 - al comma 3 che *“Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati”*;
 - al comma 5 che *“Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell’attività di impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati”*.

Capo IX Direzione e coordinamento di società

- L’articolo 2497-bis, comma 4 prevede che *“la società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento”*.

Capo X Della trasformazione, della fusione e della scissione

- L’articolo 2504-bis *“Effetti della fusione”*, comma 4, prevede che *“Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell’articolo 2426, ad avviamento. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all’articolo 2501-sexies. Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri”*.

Libro V “Del lavoro”, Titolo VI “Delle società cooperative e delle mutue assicurazioni”

Capo I Delle società cooperative

- L’articolo 2513 *“Criteri per la definizione della prevalenza”* prevede che: *“Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:*
 - a) *i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, punto A1;*
 - b) *il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo*

scopo mutualistico;

- c) *il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.*

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti”.

Libro V “Del lavoro”, Titolo X “Della disciplina della concorrenza e dei consorzi”

Capo II Dei consorzi per il godimento della produzione e degli scambi

Nella Sezione II - *Dei consorzi con attività esterna*

- L'articolo 2615-bis “*Situazione patrimoniale*” stabilisce che:
- “1. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese.*
 - 2. Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli articoli 2621 n. 1, e 2626.*
 - 3. Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione”.*

Nella Sezione II-bis - *Società consortili*

- L'articolo 2615-ter “*Società consortili*” prevede che:
- “1. Le società previste nei Capi III e seguenti del Titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602.*
 - 2. In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro”.*

APPENDICE B – LE SEMPLIFICAZIONI PREVISTE PER IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

1. Nel bilancio in forma abbreviata lo schema di stato patrimoniale presenta alcune facoltà ed alcuni obblighi rispetto allo schema *ex* articolo 2424 codice civile.
2. Le facoltà prevedono che:
 - possano essere esposte solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e con numeri romani;
 - nell’attivo patrimoniale, i crediti possano comprendere sia i *Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti* (A), sia i *Ratei e risconti attivi* (D);
 - nel passivo patrimoniale, i *Debiti* (D) possano comprendere i *Ratei e risconti passivi* (E).
3. Gli obblighi prevedono che:
 - nelle immobilizzazioni immateriali (B.I) e materiali (B.II) sono detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni;
 - i crediti (C.II) e i debiti (D) esigibili oltre l’esercizio successivo sono indicati separatamente.
4. Nel bilancio in forma abbreviata, lo schema di conto economico prevede i seguenti raggruppamenti rispetto allo schema *ex* articolo 2425 codice civile:
 - Classe A Valore della produzione: possono essere raggruppate le voci A2 “*variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti*” e A3 “*variazioni dei lavori in corso su ordinazione*”;
 - Classe B Costi della produzione: possono essere raggruppate:
 - nella voce B9 “*per il personale*”, le sottovoci B9c “*trattamento di fine rapporto*”, B9d “*trattamento di quiescenza e simili*” e B9e “*altri costi*”;
 - nella voce B10 “*ammortamenti e svalutazioni*” le sottovoci B10b “*ammortamento delle immobilizzazioni materiali*” e B10c “*altre svalutazioni delle immobilizzazioni*” (in linea anche alle indicazioni previste per lo stato patrimoniale);
 - Classe C *Proventi e oneri finanziari*, nella voce C16 “*altri proventi finanziari*”, possono essere raggruppate le sottovoci C16b “*da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni*” e C16c “*da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni*”;
 - Classe D *Rettifiche di valore di attività finanziarie*, nelle voci D18 “*rivalutazioni*” e D19 “*svalutazioni*”, le sottovoci “*a) di partecipazioni*”, “*b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni*” e “*c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni*”.
5. L’articolo 2435-*bis*, al comma 5, prevede che nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata siano omesse le informazioni richieste:
 - dal numero 10) dell’articolo 2426 (“*il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: «primo entrato, primo uscito» o «ultimo entrato, primo uscito*»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla

chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa");

- dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16), 17) dell'articolo 2427; e dal numero 1, del comma 1, dell'articolo 2427-bis.

APPENDICE C - INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 ha apportato importanti innovazioni in materia di emissione di strumenti finanziari da parte delle società concedendo all'autonomia statutaria di quest'ultime la possibilità, entro i limiti posti dall'ordinamento, di configurare tali strumenti con le modalità più confacenti alle esigenze di finanziamento.

L'articolo 2427 codice civile amplia e specifica l'informativa richiesta in nota integrativa circa gli strumenti finanziari emessi dalla società ed i finanziamenti (diversi da quelli destinati) ottenuti dai soci.

Le norme richiedono che la nota integrativa indichi *“il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative”* (articolo 2427, numero 19), e *“i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori”* (articolo 2427, numero 19-bis).

In questa sede ci si limita a fornire indicazioni sull'informativa richiesta in nota integrativa a seguito di tali previsioni.

Strumenti finanziari partecipativi

Gli strumenti finanziari cosiddetti partecipativi di cui agli articoli 2346, comma 6, e 2349, comma 2, del codice civile, rappresentano un modo nuovo, rispetto alla tradizionale alternativa tra partecipazione (azionaria) al capitale di rischio e partecipazione (obbligazionaria) al capitale di credito, per concorrere al finanziamento dell'impresa.

Strumenti finanziari, infatti, possono essere emessi per remunerare coloro, soci o terzi, che apportano opere o servizi. In questo modo si consente alle società di utilizzare attività che non possono formare oggetto di conferimento stante il divieto posto dalla seconda direttiva comunitaria.¹ Tuttavia, possono essere emessi strumenti finanziari anche a fronte di apporti, in via di principio, imputabili a capitale - quali il danaro, i beni e i crediti - ma che non sono comunque imputati a capitale se vengono eseguiti per acquisire strumenti finanziari.

I titolari di strumenti finanziari non acquistano dunque la qualità di soci (se non altrimenti acquisita)², sebbene anche essi, al pari dei soci, possano essere partecipi al rischio d'impresa per effetto della disciplina con cui - in concreto - lo statuto decida di regolare i loro diritti patrimoniali. È quanto accadrebbe, ad esempio, se lo statuto prevedesse di remunerare l'investimento attribuendo ai titolari di strumenti finanziari una somma fissa esclusivamente al raggiungimento di una soglia predeterminata di fatturato.

Gli strumenti finanziari partecipativi possono essere emessi a fronte di:

- apporto di un'opera;
- apporto di servizi;

¹ L'articolo 7 di tale direttiva (n. 77/91/CEE del Consiglio) recita quanto segue: *“Il capitale sottoscritto può essere costituito unicamente da elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Tali elementi dell'attivo non possono, tuttavia, essere costituiti da impegni di esecuzione di lavori o di prestazioni di servizi”*.

² Potrebbero essere già soci, in seguito a precedenti acquisizioni di partecipazioni azionarie.

- apporto congiunto di un'opera e di servizi.

Si pensi, ad esempio, a strumenti finanziari emessi per la realizzazione di una nuova linea di produzione. Si pensi, ancora, a strumenti finanziari emessi per remunerare coloro che si dedicano alla manutenzione di una linea di produzione, oppure a strumenti finanziari emessi a seguito sia della realizzazione che della successiva manutenzione di una linea di produzione.

Occorrerà inoltre specificare se l'emissione è effettuata a favore dei soci o a favore di terzi e se si tratta di strumenti finanziari destinati alla circolazione.

Non è invece richiesta l'indicazione analitica della disciplina cui lo statuto assoggetta le diverse emissioni di strumenti finanziari. In particolare, non sono richieste la descrizione delle condizioni per l'emissione, né l'indicazione delle sanzioni previste nell'ipotesi che i titolari degli strumenti finanziari non siano adempienti alle prestazioni che si sono obbligati ad effettuare in favore della società. L'articolo 2427 codice civile al numero 19 limita infatti l'informativa obbligatoria, oltre che alle caratteristiche degli strumenti finanziari e ai diritti patrimoniali e partecipativi agli stessi attribuiti, alle "principali caratteristiche delle operazioni".

Tale obbligo può ritenersi assolto evidenziando in nota integrativa il numero degli strumenti finanziari, le modalità per il loro trasferimento e, infine, titolare la suddivisione in base alle principali caratteristiche degli stessi con l'indicazione dei relativi apporti.³

I diritti relativi agli strumenti finanziari sono regolati dallo statuto, tuttavia all'autonomia dei soci non è consentito dotare tali strumenti finanziari del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti, né di diritti esclusivamente "amministrativi". È invece consentita l'attribuzione del diritto di voto su argomenti specifici e previamente individuati dallo statuto e, in particolare, gli strumenti finanziari possono recare il diritto di nominare un componente del consiglio di amministrazione (purché si tratti di un componente "indipendente") ovvero del consiglio di sorveglianza oppure, ancora, di un sindaco (articolo 2351, ultimo comma, codice civile).

Pertanto, si può, ad esempio, riconoscere ai titolari di strumenti finanziari, esclusivamente il diritto ("patrimoniale") ad una quota degli utili realizzati a condizione che l'utile d'esercizio superi un ammontare predeterminato e pure si può riconoscere, accanto a tale diritto, il diritto ("amministrativo") d'intervenire in assemblea. Non si può invece, continuando nell'esempio, attribuire ai titolari degli strumenti finanziari esclusivamente il diritto d'intervento in assemblea.

La concreta articolazione dei diritti relativi agli strumenti finanziari prevista nello statuto deve essere puntualmente indicata in nota integrativa.

Le informazioni sin qui indicate devono essere fornite anche in merito agli strumenti finanziari emessi a favore dei prestatori di lavoro. Al fine di rafforzare la partecipazione dei dipendenti alle sorti dell'impresa sociale o delle società da queste controllate, infatti, il D.Lgs. n. 6 del 2003 consente all'assemblea straordinaria di deliberare l'emissione di strumenti finanziari riservati appunto a tali soggetti.

Si osservi che le modalità di trasferimento, eventuali cause di decadenza o riscatto e le condizioni di esercizio dei diritti degli strumenti finanziari emessi a favore dei prestatori di lavoro, possono essere disciplinate dallo statuto anche in deroga alle norme generali in materia.

³ Ciò, naturalmente, non impedisce che tali informazioni vengano fornite, laddove si ritengano rilevanti, ai fini della chiarezza e trasparenza del bilancio.

Finanziamenti postergati

Il D.Lgs. n. 6 del 2003, prendendo atto della diffusa prassi dei finanziamenti dei soci alla società e dei complessi problemi sollevati in sede d'individuazione della natura giuridica degli stessi, impone di dare distinta evidenza nella nota integrativa ai finanziamenti che i soci abbiano effettuato a favore della società nel caso in cui sia espressamente previsto che tali finanziamenti possano essere rimborsati solo dopo la soddisfazione dei "creditori - non soci". Si tratta dei finanziamenti cosiddetti "postergati".

Il fenomeno deve essere tenuto distinto dall'ipotesi della postergazione *ex lege* che si verifica, non già per volontà dei finanziatori (come appunto accade nei finanziamenti "postergati") ma in via automatica e dunque anche contro la volontà dei finanziatori, al ricorrere di alcune condizioni fissate dal legislatore.

In particolare l'articolo 2467 codice civile prevede che il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci a favore di una società a responsabilità limitata "*è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito*".

Tale disciplina trova applicazione con riguardo ai finanziamenti "*in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento*".

Analoga previsione non è stata esplicitata dal legislatore con riferimento alle società per azioni; per effetto dell'articolo 2497 *quinquies*, l'articolo 2467 codice civile si applica anche "*Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti*".

La nota integrativa deve indicare i finanziamenti effettuati dai soci raggruppandoli in ragione delle scadenze.

Si osservi che a fronte dei finanziamenti possono essere emessi anche strumenti finanziari che sono sottoposti alla disciplina dei titoli obbligazionari nell'ipotesi in cui "*condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società*" (articolo 2411, comma 3).

APPENDICE D - OPERAZIONI DI LOCAZIONE E COMPRAVENDITA CON RETRO LOCAZIONE FINANZIARIA (*LEASING E SALE/LEASE BACK*)

La normativa

L'articolo 2424 prevede che, nella macroclasse B dell'attivo del bilancio dei soggetti locatori, le immobilizzazioni siano rappresentate *“con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria”*.

La disposizione si applica alle società concedenti diverse dagli intermediari finanziari iscritti all'elenco generale di cui all'articolo 106 del t.u.b. (intermediari finanziari) ovvero all'albo di cui all'articolo 13 del t.u.b. (banche).

L'ultimo comma dell'articolo 2425-*bis* stabilisce che le plusvalenze derivanti da operazioni di retrolocazione finanziaria sono rilevate per competenza, così esprimendosi: *“Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione”*.

L'articolo 2427 al numero 22, con riferimento all'informativa che deve fornire il locatario di beni in leasing, stabilisce che nella nota integrativa al bilancio debbano essere descritte *“le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio”*.

Definizione di leasing

Le operazioni di leasing finanziario sono rappresentate dai contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad esempio, software), acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito (riscatto).⁴

Conseguentemente, con una operazione di locazione (leasing) il concedente (locatore, o *lessor*) concede ad un utilizzatore (locatario, o *lessee*) l'uso di un bene per un determinato periodo di tempo a fronte del pagamento di un corrispettivo periodico (canone) con la presenza in contratto di una opzione di acquisto del bene locato in favore dell'utilizzatore ad un prezzo contrattualmente predeterminato (cd. opzione di riscatto). Il principio contabile internazionale IAS 17 relativo alla contabilizzazione delle operazioni di locazione definisce:

⁴ Cfr. Circolare della Banca d'Italia n. 49 dell'8 febbraio 1989 “Manuale per la compilazione della matrice dei conti”, Avvertenze generali, paragrafo “Operazioni di leasing finanziario e di factoring”, nonché circolare n. 217 del 5 agosto 1996 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco Speciale”, Avvertenze generali, paragrafo “Locazione finanziaria”.

- *leasing finanziario*: la locazione in base alla quale vengono sostanzialmente trasferiti in capo all'utilizzatore tutti i rischi ed i benefici connessi alla proprietà del bene, ed in cui la stessa proprietà del bene al termine del periodo di locazione può essere trasferita o meno all'utilizzatore;
- *leasing operativo*: un contratto di locazione diverso da quello di leasing finanziario⁵.

Da un punto di vista sostanziale, quindi, il leasing finanziario realizza una forma di finanziamento per l'uso di un bene, garantito dal mantenimento in capo al concedente della proprietà del bene stesso sino al momento del suo eventuale riscatto da parte del locatario. Occorre peraltro evidenziare che nella definizione di leasing finanziario lo IAS 17 non include come condizione determinante la presenza in contratto della opzione di riscatto⁶.

Individuazione dei contratti di leasing finanziari

Come già precisato al precedente punto, allo stato attuale della giurisprudenza⁷ e della prassi nazionale la definizione di "locazione finanziaria" non è coincidente con quella prevista dal citato IAS 17⁸ e

⁵ Un contratto di locazione che non possa definirsi finanziaria configura, quindi, una locazione operativa, in cui, sostanzialmente, il titolare del bene ne cede l'uso per un periodo di tempo ad un conduttore dietro il corrispettivo di un canone di affitto. Poiché il trattamento del leasing operativo non è stato interessato da variazioni normative, esso esula da questo principio; tuttavia occorre notare che, ancorché la normativa vigente non dia, allo stato, espressa regolamentazione della materia, appare opportuno ai fini della chiarezza e trasparenza del bilancio che la nota integrativa fornisca informazioni sufficienti a valutare l'esposizione dello stesso in termini di impegni assunti e della loro rilevanza. In particolare, il punto 9 dell'articolo 2427 richiede: "gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società".

⁶ Si ricordano in proposito la definizione di locazione finanziaria riportata all'articolo 17, comma 2, della L. 2 maggio 1976, n. 183 e nella Circolare Banca d'Italia n. 217 del 5 agosto 1996 (confermata anche nell'ultimo aggiornamento della stessa in data 30 gennaio 2004), nonché quanto riportato nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 175/E del 12 agosto 2003 in merito al carattere discriminante per l'identificazione di un'operazione di locazione finanziaria della presenza dell'opzione finale di acquisto del bene.

⁷ *Ex pluribus*: Cassazione, Sez. Un., sentenza n. 65 del 7 gennaio 1993, Cass. Civile, sentenza n. 6034 del 4 luglio 1997, Cass. Civile, sentenza n. 4855 del 14 aprile 2000, Cass. Civile, sentenza n. 1715 del 7 febbraio 2001 e Cass. Civile, sentenza n. 18229 del 28 novembre 2003. In tali sentenze il Supremo Collegio opera la distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento. Precisa come "Nell'ambito del leasing finanziario sono ...individuabili due tipi di leasing: il primo (leasing di godimento), pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e dietro canoni dei beni stessi; il secondo (leasing traslativo), pattuito con riferimento a beni atti a conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto...Per stabilire se si sia in presenza di leasing di godimento o di leasing traslativo, occorre accertare la volontà delle parti trasfusa nelle clausole contrattuali. In particolare, ricorre la figura del leasing di godimento allorquando l'insieme dei canoni è inferiore, in modo consistente, alla remunerazione del capitale investito nell'operazione di acquisto e concessione in locazione del bene, lasciando non coperta una parte non irrilevante di questo capitale, mentre il prezzo pattuito per l'opzione è di corrispondente altezza. Per contro, ricorre la figura del leasing traslativo se l'insieme dei canoni remunera interamente il capitale impiegato, ed il prevedibile valore del bene alla scadenza del contratto sopravanza in modo non indifferente il prezzo di opzione, con ciò dimostrando che i canoni hanno incluso non solo il corrispettivo per l'uso ma anche gran parte del prezzo del bene" (sentenza 7 febbraio 2001, n. 1715).

⁸ Secondo lo IAS 17, un contratto di leasing viene definito finanziario quando trasferisce al locatario sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla proprietà del bene locato. La classificazione di un'operazione di leasing, dunque, dipende dal contenuto sostanziale dell'operazione piuttosto che dalla forma contrattuale. Coerentemente con le indicazioni fornite dal citato principio contabile internazionale n. 17, si ritiene che utili indicatori per la classificazione di un contratto di leasing come finanziario possano essere rappresentati alternativamente dai seguenti elementi:

- il contratto prevede il trasferimento della proprietà del bene al locatario al termine del contratto di leasing;

implicitamente richiamata nella disposizione in esame. Tenuto conto della particolarità della situazione italiana, sembra ragionevole considerare, in linea generale, quale condizione preliminare per l'applicazione dell'obbligo informativo riportato nel numero 22 dell'articolo 2427 del codice civile la formale presenza nel contratto di leasing dell'opzione finale di acquisto. In tale ottica, eventuali operazioni di leasing classificabili ai sensi dello IAS 17 quali leasing finanziari (ad esempio operazioni di locazione operativa c.d. "*full pay out*") ma contrattualmente prive dell'opzione di riscatto potrebbero non rientrare nell'obbligo di indicare in nota integrativa le informazioni richieste. Ciò in quanto, non essendo contrattualmente prevista l'opzione, potrebbe non essere certo che la proprietà giuridica del bene locato si trasferisca in capo all'utilizzatore del bene.

Occorre, quindi, soffermarsi sul successivo ulteriore requisito indicato al numero 22 dell'articolo 2427 del codice, ovverosia "*che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni*". Sulla base di tale disposizione, l'informativa va senz'altro fornita nel caso in cui sia ragionevole prevedere l'esercizio dell'opzione di riscatto quale conseguenza della fissazione di un prezzo per l'eventuale acquisto finale significativamente inferiore al presumibile valore di mercato del bene alla data in cui l'opzione sarà esercitabile. Tuttavia, l'informativa richiesta al n. 22 dell'articolo 2427 deve essere comunque fornita qualora le condizioni che contraddistinguono l'operazione, indipendentemente dalla presenza dell'opzione di riscatto, determinino, nella sostanza, il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni.

Nelle citate situazioni occorre classificare le operazioni di leasing come finanziarie e produrre l'informativa richiesta dall'articolo 2427, numero 22, codice civile.

Pertanto, va evidenziato che la disciplina prevista dal legislatore riguarda solo l'informativa che il locatario deve fornire in nota integrativa. Non trova pertanto applicazione relativamente a discipline o finalità diverse da quelle ivi statuite.

Effetti sul bilancio della normativa

Con il novellato articolo 2424 il legislatore ha voluto esplicitare che anche le società locatrici che redigono il bilancio secondo il codice civile⁹ devono fornire, tra le immobilizzazioni iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale, specifica evidenza di quelle concesse in locazione finanziaria. Nulla è stato previsto come informativa aggiuntiva da inserire in nota integrativa.

Con riferimento ai locatari, invece, il legislatore ha confermato la rappresentazione di tali operazioni secondo il *metodo patrimoniale*, in linea con l'attuale prassi, ed ha ritenuto opportuno integrare

-
- il locatario ha l'opzione di acquisto del bene ad un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al *fair value* alla data in cui si potrà esercitare l'opzione, cosicché, all'inizio del contratto di leasing, è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata;
 - la durata del contratto di leasing copre la maggior parte della vita economica del bene anche se la proprietà non viene trasferita;
 - all'inizio del contratto il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing equivale almeno al *fair value* del bene locato;
 - i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza dover apportare loro importanti modifiche.

⁹ Rientrano in questa fattispecie le società finanziarie che svolgono la loro attività unicamente nei confronti delle società del gruppo di appartenenza, salvo che quest'ultimo non includa anche banche e/o intermediari finanziari esercenti la propria attività nei confronti del pubblico (cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, paragrafo 1 "Destinatari delle disposizioni"). Tali società finanziarie sono iscritte in apposita sezione *ex* articolo 113 del Testo Unico Bancario. Con riferimento alle società finanziarie che esercitano l'attività di locazione finanziaria nei confronti del pubblico, si veda il paragrafo "*Lessor istituzionale*" in questo stesso capitolo.

l'informativa complementare da fornire nella nota integrativa, aggiungendo all'articolo 2427 codice civile il numero 22 relativo alla rappresentazione dei contratti di leasing finanziario secondo il *metodo finanziario*.

Si evidenzia che con il *metodo patrimoniale* il locatario (diversamente da quanto prevedono i principi contabili internazionali ed il postulato della prevalenza della sostanza sulla forma) non iscrive nel proprio stato patrimoniale le immobilizzazioni acquisite attraverso contratti di locazione finanziaria.¹⁰ Infatti, tali immobilizzazioni e i relativi ammortamenti sono iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale del locatore, mentre nel bilancio del locatario confluiscono in conto economico i canoni corrisposti come costi di periodo.

Il citato principio contabile internazionale stabilisce modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda che si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Nel primo caso (leasing finanziario) è richiesta una rilevazione che rispecchi la sostanza del contratto piuttosto che la sua forma (*metodo finanziario*). In sintesi, ciò consiste nella contabilizzazione dell'operazione come l'acquisto di un bene, accompagnata dall'iscrizione di un debito verso il concedente, nonché il conseguente ammortamento del bene come previsto per le immobilizzazioni materiali, e l'iscrizione nel conto economico degli oneri finanziari rilevati per competenza. Nel secondo caso (leasing operativo) è richiesta la contabilizzazione prevista per i contratti di affitto (canone periodico imputato al conto economico).

Come si è detto, invece, secondo la normativa nazionale vigente i contratti di locazione finanziaria debbono essere rappresentati contabilmente applicando il citato *metodo patrimoniale*, cioè in base alla forma giuridica negoziale. Pertanto i beni oggetto di locazione rimangono iscritti tra le attività patrimoniali del concedente e da questo ammortizzati, mentre l'utilizzatore si limita a contabilizzare nel conto economico i canoni corrisposti.

L'applicazione di questo metodo di contabilizzazione per le operazioni di leasing finanziario produce effetti difforni rispetto a quelli previsti dalla citata metodologia finanziaria nella rappresentazione della situazione patrimoniale finanziaria e dei risultati economici, sia del locatore, sia del locatario, e non permette, quindi, una piena applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Pertanto, per ragioni di trasparenza informativa il legislatore ha espressamente previsto che il locatario nella nota integrativa dia specifiche informazioni sugli effetti dell'applicazione del *metodo finanziario*. Peraltro, affinché una futura disciplina *a regime* della rappresentazione in bilancio delle operazioni di locazione finanziaria possa consentire l'adozione del metodo finanziario nel bilancio del locatario, occorre che venga accompagnata da altre appropriate modifiche normative, riguardanti anche i risvolti tributari e concorsuali, volte a rendere neutrale la "migrazione" verso questa diversa metodologia di rappresentazione in bilancio, per i concedenti e per i conduttori.

Determinazione del valore attuale delle rate di canone non scadute

Quanto al richiesto contenuto della nota integrativa, occorre soffermarsi sulla determinazione del *valore attuale* delle rate di canone non scadute alla data di riferimento del bilancio. Tale determinazione presuppone infatti, come indicato dal citato articolo di legge, l'identificazione di un

¹⁰ È opportuno notare come in materia di trattamento contabile delle operazioni di locazione finanziaria si stia sviluppando giurisprudenza orientata al riconoscimento della prevalenza della sostanza sulla forma, anche a seguito del rapido evolversi delle normative nazionali ed internazionali. Si veda, ad esempio, la Suprema Corte, sezione tributaria, nella sentenza n. 8292 del 26 maggio 2003.

saggio di interesse che la norma definisce effettivo. Tale calcolo non è sempre di immediata effettuazione, a causa della varietà delle possibili formulazioni adottate in sede contrattuale tra le parti. Nei contratti di locazione finanziaria, ancorché il saggio di interesse applicato possa essere esplicitamente indicato (e normalmente così avviene), non necessariamente tale valore rappresenta il tasso d'interesse effettivo¹¹, che invece è calcolato in funzione dei complessivi oneri finanziari che gravano sulla locazione e della durata del contratto in base ai diversi periodi di tempo intercorrenti dalla data di entrata in vigore del contratto sino a ciascuna scadenza periodica. Tali oneri finanziari complessivi sono pari alla differenza tra il valore corrente di mercato del bene oggetto di leasing alla data di stipulazione del relativo contratto (a tale importo lo IAS 17 prevede che si aggiungano gli eventuali "costi diretti iniziali del locatore") e l'ammontare complessivo delle somme (canoni anticipati e periodici) da corrisondersi. Qualora significativi, gli oneri accessori direttamente sostenuti per effettuare l'operazione sono considerati nel determinare il tasso d'interesse implicito.

Nota integrativa del locatario (*Lessee*)

Ancorché la norma non lo richieda espressamente, appare tuttavia raccomandabile che nel bilancio del locatario siano fornite in nota integrativa, se d'importo apprezzabile, informazioni circa gli effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio patrimoniale dell'addebito al Conto Economico dei canoni corrisposti. Infatti, in parte tali effetti sono richiamati dalla norma più sopra riportata (ammortamenti, rettifiche, riprese di valore), ma vi sono tuttavia ulteriori effetti indiretti (ad esempio: quello sulle imposte sul reddito anticipate e differite) di cui è necessario tenere conto per determinare l'effetto netto complessivo.

A chiarimento di quanto richiesto dalla norma, nella Nota Integrativa delle società che acquisiscono beni in leasing finanziario è quindi necessario rilevare, se di importo apprezzabile:

- il valore del bene locato (che secondo il *metodo finanziario* sarebbe stato iscritto tra le immobilizzazioni). Tale valore corrisponde al minore tra il teorico prezzo del bene per il suo acquisto in contanti e il valore attuale dei canoni di locazione comprensivo del valore attuale del prezzo di riscatto pattuito; il valore del bene locato è esposto al netto degli ammortamenti che sarebbero stati stanziati applicando aliquote di ammortamento rappresentative della stimata vita utile del bene e di eventuali rettifiche e riprese di valore;
- il debito implicito verso il locatore (che sarebbe stato iscritto tra le passività), originariamente pari al valore del bene (come definito nel punto che precede) e progressivamente ridotto in base al piano di rimborso delle quote di capitale incluse nei canoni contrattuali;
- l'onere finanziario di competenza dell'esercizio, che è ottenuto attraverso la scomposizione dei canoni di locazione tra interessi passivi e quota capitale in base al tasso di interesse implicito nei contratti; qualora significativi, gli oneri accessori direttamente sostenuti per effettuare l'operazione sono considerati nel determinare il tasso di interesse implicito;
- le quote di ammortamento relative ai beni in locazione di competenza dell'esercizio;
- il relativo effetto fiscale;

¹¹ Per tasso d'interesse effettivo (o implicito) lo IAS 17 così si esprime: "Il tasso di interesse implicito del leasing è il tasso di attualizzazione che, all'inizio del leasing, fa sì che il valore attuale complessivo di (a) i pagamenti minimi derivanti dal leasing e (b) il valore residuo non garantito sia uguale alla somma di (i) il fair value (valore equo) del bene locato e (ii) gli eventuali costi diretti iniziali del locatore".

- l'effetto sul risultato dell'esercizio e quello complessivo sul Patrimonio Netto che si otterrebbero applicando il metodo finanziario.¹²

Le tabelle esemplificative che seguono possono essere usate per fornire tali informazioni (ove opportuno in considerazione della rilevanza del fenomeno) analizzate seguendo l'ordinaria classificazione delle immobilizzazioni materiali in bilancio:

	Importo
Attività:	
a) Contratti in corso:	
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti complessivi pari a €.. alla fine dell'esercizio precedente	
+ Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio	
- Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio ¹³	
- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio	
+/- Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario	
Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi pari a €..	
b) Beni riscattati	
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio	
c) Passività¹⁴	
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (di cui scadenti nell'esercizio successivo €.., scadenti da 1 a 5 anni €.. e €.. scadenti oltre i 5 anni)	
+ Debiti impliciti sorti nell'esercizio	
- Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio	
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio (di cui scadenti nell'esercizio successivo €.., scadenti da 1 a 5 anni €.. e €.. scadenti oltre i 5 anni)	
d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a+b-c)	
e) Effetto fiscale	
f) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell'esercizio (d-e)	

¹² Visto il carattere meramente informativo della disposizione in esame, lo spirito della formulazione del codice civile sembra inoltre voler far emergere l'eventuale riserva latente intrinseca nel diritto all'opzione di riscatto finale; riserva che risulterà, al momento della regolare conclusione del contratto, pari alla eventuale differenza fra il prezzo contrattualmente previsto per l'acquisto finale del bene ed il presumibile valore di mercato del bene in quel momento.

¹³ Rappresenta l'eliminazione dall'elenco dei beni utilizzati in leasing dell'esercizio precedente, a seguito della definitiva acquisizione del bene medesimo (riscatto) e sua contestuale iscrizione contabile tra le immobilizzazioni cui il bene compete.

¹⁴ Nel presente prospetto esemplificativo, i debiti impliciti sono considerati al netto dell'eventuale canone corrisposto anticipatamente (cosiddetto maxicanone), riscattato secondo il metodo patrimoniale.

L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato:

Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario¹⁵

Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario

Rilevazione di quote di ammortamento¹⁶

Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario

Effetto sul risultato prima delle imposte

Rilevazione dell'effetto fiscale

Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario

Nota integrativa del locatore (*Lessor*)

Per le società concedenti diverse dagli intermediari finanziari iscritti all'elenco generale di cui all'articolo 106 del t.u.b. (intermediari finanziari) ovvero all'albo di cui all'articolo 13 del t.u.b. (banche), pur in assenza di esplicite prescrizioni da parte della normativa civilistica, si ritiene opportuno che tali imprese riportino nella nota integrativa l'informativa sui crediti e sugli interessi impliciti nei contratti di locazione, nonché più in generale gli effetti che deriverebbero dall'applicazione del *metodo finanziario* sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Analogamente, quindi, a quanto indicato per la nota integrativa che deve predisporre il locatario, le tabelle che seguono possono esemplificare l'informativa dovuta dal locatore non istituzionale, con le seguenti precisazioni:

- al punto A) sono riportate le rettifiche che sarebbero necessarie per eliminare le immobilizzazioni materiali concesse in leasing iscritte in bilancio secondo la metodologia patrimoniale;
- al punto B) vengono indicati gli importi che sarebbero rilevati come crediti "impliciti", rappresentati dalla quota in conto capitale dei canoni a scadere, e corrispondenti al valore residuo delle relative immobilizzazioni materiali nel contesto di un piano di ammortamento finanziario, tenuto conto della solvibilità del debitore;
- al punto C) e D) sono rilevati rispettivamente gli effetti sul patrimonio netto e sul conto economico conseguenti alle rilevazioni indicate in A) e B), nonché la diversa rappresentazione degli effetti economici dell'operazione sulle diverse voci di conto economico.

¹⁵ Inclusivi delle quote di competenza dell'ammortamento del maxicanone.

¹⁶ Inclusive dell'ulteriore quota per rettificare l'ammortamento rilevato in bilancio sul valore di riscatto del bene e calcolato, secondo la metodologia finanziaria, sul suo costo storico.

	Importo
Attività:	
A) Storno delle immobilizzazioni materiali/immateriali, rappresentate da:	
Beni concessi in leasing finanziario al termine dell'esercizio precedente	
+ Beni concessi in leasing finanziario nel corso dell'esercizio	
- Beni riscattati dal locatario nel corso dell'esercizio	
- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio	
+/- Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario	
Valore netto contabile dei beni concessi in leasing finanziario al termine dell'esercizio	
B) Rilevazione dei crediti impliciti, rappresentati da:	
Crediti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente	
+ Crediti impliciti sorti nell'esercizio	
- Riscossione delle quote capitale	
- Svalutazioni per inesigibilità	
Crediti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio	
Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (B-A)	
C) Effetto fiscale	
Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell'esercizio (B-A-C)	
D) L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato:	
Eliminazione di:	
- ammortamenti dell'esercizio delle immobilizzazioni concesse in leasing finanziario	
- proventi per canoni di leasing rilevati nell'esercizio	
Rilevazione dei proventi finanziari, per quote interesse implicito	
Rettifiche/riprese di valore su beni concessi in leasing finanziario	
Effetto sul risultato prima delle imposte	
Rilevazione dell'effetto fiscale	
Effetto sul risultato d'esercizio della rilevazione delle operazioni di leasing con il metodo finanziario	

Operazioni di compravendita e retrolocazione finanziaria (*Sale/Lease Back*)

L'operazione di vendita (*sale*) e concomitante operazione di leasing finanziario (*lease back*) per il "riacquisto" - attraverso un contratto di leasing - del bene originariamente di proprietà, normalmente costituisce da un punto di vista sostanziale una operazione di finanziamento.

Poiché un'operazione di *sale/lease back* comprende una operazione di locazione, occorre valutare se ricorrano le condizioni per la classificazione di quest'ultima come leasing finanziario oppure, in più

rari casi, operativo.¹⁷

Nel caso si definisca la retrolocazione come finanziaria è necessario rilevare contabilmente la vendita in quanto il sottostante negozio giuridico non può essere ignorato. L'eventuale plusvalenza (differenza positiva tra il prezzo della vendita originaria ed il valore netto contabile dello stesso bene alla data dell'operazione) che si dovesse determinare è rilevata in conto economico secondo il criterio della competenza. Ciò comporta, in ottemperanza al dettato dell'ultimo comma dell'articolo 2425-*bis* codice civile, l'iscrizione della plusvalenza tra i risconti passivi e la sua imputazione graduale tra i proventi del conto economico, in base alla durata del contratto di leasing.¹⁸ Per tale parte dell'operazione sono quindi applicate le medesime previsioni in materia di informativa da fornire nella nota integrativa previste dal numero 22 dell'articolo 2427 del novellato codice civile (informativa circa gli effetti sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio netto che sarebbero derivati dall'applicazione della metodologia finanziaria). In aggiunta a queste informazioni, sarà illustrata la metodologia adottata per il risconto della plusvalenza originariamente determinatasi e l'effetto determinato dal complesso di tali appostazioni sul risultato netto dell'esercizio e sul patrimonio netto. Il legislatore non ha invece disciplinato la minusvalenza derivante dalla vendita del bene oggetto di successiva retrocessione in leasing da parte dell'acquirente.

Il silenzio legislativo si spiega dal momento che la soluzione contabile non è, in via generale, analoga a quella delle plusvalenze. Se la compravendita e il leasing non sono effettuati a condizioni di mercato, la minusvalenza, fino a concorrenza della differenza tra il valore contabile ed il minor valore di mercato al momento della stipulazione dell'operazione, è interamente imputata al conto economico dell'esercizio. La residua minusvalenza viene imputata ai conti economici in proporzione ai canoni stessi, lungo il periodo di durata del contratto, a condizione che: a) il prezzo di vendita sia inferiore al valore di mercato al momento della vendita, e b) tale residua minusvalenza sia compensata dai futuri pagamenti di canoni inferiori a quelli di mercato.¹⁹

Si noti come la soluzione indicata va applicata a prescindere dalla tipologia di leasing utilizzata per retrocedere il bene, e quindi vuoi nel caso di leasing finanziario, vuoi nel caso del leasing operativo. La tipologia di leasing utilizzata non incide sulla natura della perdita, la quale è a tutti gli effetti – se le due collegate operazioni (*sale and lease back*) sono condotte a condizioni di mercato – realizzata e come tale va rilevata nel conto economico.

Se la compravendita e il leasing sono effettuati a condizione non di mercato, e più precisamente se la minusvalenza è correlata al pagamento di canoni inferiori a quelli di mercato, in tal caso essa va differita, imputandola nei conti economici in proporzione ai canoni stessi, lungo la durata del contratto.

¹⁷ Così anche nello IAS 17.

¹⁸ L'imputazione al conto economico della plusvalenza avviene con il metodo lineare, sia ai fini della contabilizzazione in bilancio che ai fini dell'informativa da fornire in nota integrativa degli effetti del metodo finanziario.

¹⁹ Per esempio, valore contabile 100, *fair value*-valore di mercato 70, prezzo di vendita 60: la differenza tra 100 e 70 (30) deve essere immediatamente riconosciuta a conto economico nell'esercizio della vendita; la differenza tra 70 e 60 (10) deve essere differita lungo la durata del contratto di leasing a condizione che sia compensata da canoni futuri inferiori al mercato, altrimenti anch'essa deve essere imputata a conto economico in un'unica soluzione.

APPENDICE E - OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE

Gli articoli 2424-*bis* e 2425-*bis* del codice civile disciplinano il trattamento contabile delle operazioni di vendita con obbligo di retrocessione stabilendo che: “*Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello Stato Patrimoniale del venditore*” (articolo 2424-*bis*), e che “*I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell’esercizio*” (articolo 2425-*bis*).

Infine, in termini di informativa in nota integrativa la norma prevede che venga illustrata “*distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine*” (articolo 2427, numero 6-*ter*).

Si ha un’operazione di vendita con obbligo di retrocessione allorché il contratto o la pattuizione stipulati tra le parti comportino il riacquisto da parte del venditore della cosa originariamente venduta ad una certa data e per un certo prezzo e quando tale pattuizione rende obbligatorio il riacquisto.²⁰

In termini generali, poiché le pattuizioni tra le parti potrebbero assumere una varietà di forme, occorre determinare in concreto in quali casi la norma debba essere applicata. Il principio guida è quello secondo cui, indipendentemente dalle modalità contrattuali prescelte e tenendo conto di eventuali negozi collegati, l’operazione di cessione a pronti deve essere seguita da un’operazione a termine in senso inverso nella quale quantità, prezzo e data sono stabiliti *ex ante*.

Il trattamento previsto dalla norma novellata rappresenta un’applicazione del postulato della prevalenza della sostanza sulla forma: mantenere il bene “venduto” tra le attività del venditore è infatti il riconoscimento che non di vera e propria cessione si è trattato, ma di una temporanea perdita della titolarità del bene da parte del venditore.

Effetti sul bilancio del venditore “a pronti” (alias: acquirente “a termine”)

Regole particolari concernono le operazioni su attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine in cui i proventi e gli oneri rivenienti da tali operazioni, ivi compresa la differenza tra il prezzo a pronti e quello a termine, devono essere iscritti nel bilancio per la parte di competenza dell’esercizio.

È questa una delle innovazioni apportate dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Infatti con riferimento alle suddette operazioni, il novellato articolo 2424-*bis*, comma 5, comporta che le attività rimangano iscritte come tali nello stato patrimoniale del venditore a “pronti”, con conseguente iscrizione nel bilancio dell’acquirente a “pronti” del credito corrispondente; mentre i relativi proventi ed oneri, comprensivi della differenza tra il prezzo a termine e il prezzo a pronti, devono essere iscritti, per competenza, nel conto economico (articolo 2425-*bis*, comma 3) in particolare nelle voci 16 e 17. Qualora la natura dell’operazione non si configura come un finanziamento (ad esempio, prestito di un bene strumentale), né il bene è produttivo di proventi di natura finanziaria, la differenza tra i due prezzi va rilevata tra gli altri ricavi o gli oneri diversi di gestione (voci 5 e 14). In conseguenza di tale

²⁰ Rientrano nell’ambito di tale disciplina sia i pronti contro termine che le operazioni di prestito titoli. Di contro, non dovrebbe essere assoggettata alla presente regola un’operazione nella quale il prezzo a termine fosse quello corrente a quella data.

impostazione, gli ammontari ricevuti dal venditore a titolo di anticipazione, dovranno essere rilevati come entrate di cassa con relativa contropartita ad un conto di debito acceso tra le passività a favore dell'acquirente.

Tale contratto, nella sostanza, può configurare un'operazione di finanziamento con la cessione temporanea di un bene, ovvero un "prestito" di un bene dietro deposito a titolo cauzionale di una somma di denaro.

Nella prima ipotesi (finanziamento), il venditore, nella veste di soggetto che riceve il finanziamento, quale corrispettivo della somma ricevuta riconoscerà all'acquirente (finanziatore) sia i diritti patrimoniali derivanti dalla temporanea titolarità del bene (ad esempio i frutti del bene di cui l'acquirente ha il godimento) che la differenza positiva tra prezzo a termine e prezzo a pronti. Nella seconda ipotesi (prestito del bene), il venditore, cioè il soggetto che presta il bene, riceve quale corrispettivo dell'"affitto" del bene la differenza positiva tra prezzo a pronti e prezzo a termine.

Ipotesi del finanziamento

Qualora l'operazione, nella sostanza, costituisca un finanziamento, il venditore procederà all'iscrizione della somma ricevuta in sede di vendita tra i debiti del passivo dello stato patrimoniale. A fine esercizio, inoltre, rileverà un rateo passivo per la quota di competenza dell'esercizio degli oneri finanziari pattuiti per il finanziamento ricevuto, pari alla differenza tra prezzo a termine (maggiore) e prezzo a pronti (minore). Attraverso il rateo si fa concorrere alla determinazione del reddito, lungo la durata del contratto, la remunerazione pattuita a termine per il finanziamento ricevuto.

Nella normalità dei casi, la ripartizione della differenza tra i prezzi a pronti e prezzo a termine avviene *pro-rata temporis*; tuttavia possono verificarsi casi in cui tale metodo non sia adeguato.

Ad esempio, se il bene oggetto dell'operazione è uno strumento finanziario fruttifero, le componenti che influenzano la determinazione del prezzo a termine comprendono anche la valutazione dei frutti che tale bene produrrà durante il periodo contrattuale, e i frutti potrebbero essere di entità variabile di esercizio in esercizio.

Ipotesi del prestito di un bene

Qualora l'operazione, nella sostanza, costituisca un prestito di un bene, il corrispettivo ricevuto dal venditore in sede di vendita iniziale è ripartito nelle due sue componenti:

- una parte, corrispondente al prezzo pattuito per il futuro riacquisto, che è iscritta al passivo patrimoniale e classificata tra gli altri debiti, con indicazione dell'importo esigibile oltre l'esercizio o meno a seconda della durata contrattualmente pattuita, e
- una parte, corrispondente al corrispettivo ricevuto per il godimento temporaneo del bene concesso all'acquirente (pari alla differenza tra il prezzo pattuito per la "vendita" e quello pattuito per la retrocessione) che è iscritta tra i risconti passivi e ripartita nei diversi esercizi in base al principio della competenza temporale e/o economica, e le quote così risultanti imputate al conto economico del venditore.

Poiché l'attività oggetto della vendita con retrocessione rimane iscritta nel bilancio del venditore, nei casi in cui tale attività è costituita da un bene ammortizzabile, nel bilancio del venditore continueranno ad essere stanziati gli ordinari ammortamenti.

Pertanto, il prezzo di retrocessione terrà conto degli ammortamenti che dovranno essere stanziati durante tale periodo, così come se il bene in oggetto è un bene tangibile che produce frutti, di tali frutti si sarà tenuto conto nella determinazione del prezzo a termine. Iscrivendo nel bilancio del venditore le

quote di competenza del provento o dell'onere derivante dal contratto di vendita con retrocessione, ne consegue che:

1. tali quote saranno un valore netto derivante da tutte le componenti di costo e di ricavo considerate nella determinazione dei prezzi, e quindi la loro classificazione nel conto economico sarà diversa da quella che si sarebbe avuta se il contratto in oggetto non fosse stato stipulato;
2. tali quote non necessariamente sono costanti nel tempo, ma sono determinate in base alle specificità del contratto che le ha generate.

Effetti sul bilancio dell'acquirente "a pronti" (*alias*: venditore "a termine")

Le operazioni ed i valori che sono iscritti nel bilancio dell'acquirente sono, per quanto possibile, simmetrici rispetto al trattamento contabile previsto per il venditore. L'operazione è infatti speculare a quella del venditore.

Con riferimento all'ipotesi del finanziamento, l'acquirente procederà all'iscrizione della somma corrisposta in sede di acquisto iniziale tra i crediti dell'attivo dello stato patrimoniale. A fine esercizio, inoltre, rileverà un rateo attivo per la quota di competenza dell'esercizio dei proventi finanziari pattuiti per il finanziamento concesso, pari alla differenza tra i due prezzi pattuiti. Attraverso il rateo si fa concorrere la remunerazione pattuita a termine per il finanziamento concesso alla determinazione del reddito, lungo la durata del contratto.

Con riferimento all'ipotesi del prestito del bene, le rilevazioni contabili dell'acquirente sono le seguenti:

- i mezzi finanziari utilizzati per l'acquisto iniziale saranno iscritti come crediti e classificati tra le attività del circolante o tra quelle immobilizzate in base alla durata contrattuale, limitatamente alla parte corrispondente al prezzo pattuito per la futura retrocessione del bene;
- la parte corrisposta al venditore in relazione al godimento temporaneo del bene è iscritta tra i risconti attivi ed addebitata gradualmente in funzione della competenza economica, ovvero *pro-rata temporis*, al conto economico;
- i frutti eventualmente derivanti dal bene sono rilevati nel conto economico secondo il principio della competenza e classificati in base alla loro natura.

Nota Integrativa

Sia nella nota integrativa al bilancio del cedente che in quella del cessionario è illustrata l'operazione di vendita con obbligo di retrocessione ed i termini contrattuali relativi. Come indicato all'inizio di questo capitolo, la norma novellata si limita a richiedere espressamente che sia indicato "distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine". Tuttavia, si ritiene che tale informativa non sia esauriente ai fini della chiarezza e trasparenza del bilancio. Si raccomanda quindi che la nota integrativa riporti anche le seguenti informazioni:

- il trattamento contabile adottato per rappresentare l'operazione di compravendita con clausola di retrocessione, specificando che l'operazione comporta l'obbligo di retrocedere il bene;
- la natura del bene oggetto della vendita con retrocessione;
- i principali termini contrattuali (prezzo di vendita, prezzo di retrocessione, durata del contratto, eventuali altre clausole rilevanti);

- gli ammontari iscritti per la rilevazione dell'operazione nello stato patrimoniale e nel conto economico, distintamente per ciascuna voce di tali prospetti.

Infine, se l'operazione ha comportato significative variazioni nella classificazione dei costi e dei proventi, tali effetti saranno anch'essi oggetto di illustrazione.

APPENDICE F - INFORMATIVA SULL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ

Il D.Lgs. n. 6/2003 nel modificare la disciplina delle società introduce una specifica normativa in tema di gruppi attraverso l'inserimento del capo IX al Titolo V del Libro V del codice civile, rubricato "*Direzione e coordinamento di società*" (articoli 2497 - 2497-septies).

Con queste previsioni si dà attuazione alla lettera h) dell'articolo 2, comma 1, della legge delega, ove fra i principi generali cui è ispirata la riforma in materia di società di capitali si richiedeva di "disciplinare i gruppi di società secondo i principi di trasparenza e di temperamento degli interessi coinvolti", e al successivo articolo 10, ove tra i criteri direttivi in tema di gruppi si indicava di:

- a) prevedere una disciplina del gruppo secondo principi di trasparenza e tale da assicurare che l'attività di direzione e di coordinamento contemperino adeguatamente l'interesse del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime;
- b) prevedere che le decisioni conseguenti ad una valutazione dell'interesse del gruppo siano motivate;
- c) prevedere forme di pubblicità dell'appartenenza al gruppo;
- d) individuare i casi nei quali riconoscere adeguate forme di tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita della società dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso quando non sussistono le condizioni per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto.

La normativa introdotta in attuazione di questi criteri non reca alcuna definizione di gruppo, evitando così di ancorare tale nozione a parametri destinati ad essere superati dall'incessante evoluzione della realtà sociale, economica e giuridica e di moltiplicare le nozioni di gruppo esistenti, in quanto trattasi di concetto variabile funzionale nelle diverse normative ai problemi specifici per cui è enunciata.

Quanto all'ambito di applicazione della disciplina, esso viene determinato dall'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento di società. Al fine dell'individuazione del soggetto che esercita in concreto tale attività il legislatore si è limitato a introdurre delle presunzioni *iuris tantum*, sul presupposto che l'attività di fatto può essere esercitata da altro soggetto sulla base di un diverso titolo, ovvero può anche non essere affatto esercitata. In proposito, mentre l'articolo 2497-sexies prevede che "*Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla*", l'articolo 2497-septies stabilisce che "*Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 2497-sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti*".

Le previsioni dell'articolo 2497 e seguenti nella loro strutturazione sono impiegate sul problema della responsabilità della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento per il danno che tale attività, se non correttamente esercitata, può recare agli interessi dei soci e dei creditori delle singole società appartenenti al gruppo. L'articolo 2497 infatti stabilisce che "*Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità*

quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.

Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.

Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.

Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario”.

La disciplina, dunque, mira a garantire la trasparenza nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento per mettere i soci e i creditori sociali nelle condizioni di essere tutelati nei propri interessi contro l'eventuale pregiudizio che tale attività reca alla società del gruppo. Al riguardo, assume un'importanza fondamentale l'informativa desumibile sia dalla nota integrativa che dalla relazione sulla gestione giacché è attraverso essa che il lettore acquisisce gli elementi per valutare in concreto l'eventuale sussistenza dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e, conseguentemente, se e in che termini tale esercizio ha pregiudicato la redditività ed il valore della partecipazione sociale ovvero cagionato nocumento all'integrità del patrimonio della società. La valutazione, come precisa la norma, non deve riguardare la singola operazione, bensì il risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento tenendo anche conto di eventuali operazioni volte a compensare il danno subito dalla società. D'altro canto, come scritto in un passo della relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 6/2003 “*solo la conoscenza delle ragioni economiche ed imprenditoriali di un'operazione può consentire un giudizio sulla correttezza di questa, può cioè consentire di valutare se la apparente diseconomicità di un atto, isolatamente considerato, trova giustificazione nel quadro generale dei costi e dei benefici derivanti dall'integrazione di un gruppo oppure no*”.

Gli articoli 2497-bis e 2497-ter disciplinano la pubblicità e l'informativa contabile da fornire con riferimento all'attività di direzione e coordinamento a cui è assoggettata la società, nonché alle motivazioni delle decisioni prese per effetto dell'esercizio di tale attività.

In tema di pubblicità, il primo comma dell'articolo 2497-bis, stabilisce che “*La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo*”.

In generale lo scopo della pubblicità di cui all'articolo 2497-bis è quello di rendere conoscibile la soggezione (e il suo venir meno) di una società all'altrui attività di direzione e coordinamento, in modo da informare i soci di minoranza, i creditori ed altri soggetti interessati circa il profilo di rischio dell'appartenenza di quella società a quel determinato gruppo.

In tema di informativa contabile sull'attività di direzione e coordinamento di società, l'articolo 2497-bis prevede, al comma 4, che “*La società deve esporre, in apposita sezione della Nota Integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento*” e, al comma 5, che “*Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati*”, mentre l'articolo 2497-ter, relativo alla motivazione delle decisioni, dispone che “*Le decisioni delle società soggette ad attività di*

direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'articolo 2428".

Nel particolare, la richiesta in apposita sezione della nota integrativa dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento risponde all'esigenza di conoscenza dei soci e dei creditori sociali su quello che è il valore e la composizione del patrimonio a garanzia della responsabilità del soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Il riferimento è dunque all'ultimo bilancio di esercizio approvato in quanto è l'ultimo documento ufficiale da cui si evince il patrimonio posto a garanzia di tale responsabilità.

Poiché l'informazione richiesta è di sintesi, essa non può che vertere sui dati più significativi per il lettore di bilancio e, dunque, sui principali totali degli schemi di bilancio. I dati che presumibilmente sono da riportare nel caso di una società di capitali sono i totali delle voci indicate con lettere maiuscole dello stato patrimoniale e del conto economico.

A titolo esemplificativo un'impresa industriale, commerciale o di servizi di dimensioni medie o grandi può esporre quali dati essenziali dell'ultimo bilancio della società di capitali che esercita attività di direzione e coordinamento i seguenti:

Bilancio di esercizio della società/ente alla data dell'ultimo esercizio chiuso

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO:

- A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
- B) Immobilizzazioni
- C) Attivo circolante
- D) Ratei e risconti
- Totale attivo

PASSIVO:

- A) Patrimonio Netto:
 - Capitale sociale
 - Riserve
 - Utile (perdita) dell'esercizio
- B) Fondi per rischi e oneri
- C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
- D) Debiti
- E) Ratei e risconti
- Totale passivo

GARANZIE, IMPEGNI E ALTRI RISCHI

CONTO ECONOMICO

- A) Valore della produzione
- B) Costi della produzione
- C) Proventi e oneri finanziari
- D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
- E) Proventi e oneri straordinari
- Imposte sul reddito dell'esercizio
- Utile (perdita) dell'esercizio**

Allorché l'attività di direzione e coordinamento è esercitata da più di un soggetto, la società è tenuta a riportare i dati essenziali del bilancio di ciascuno di questi soggetti. Può infatti accadere che la società risponda nell'esercizio di alcune attività (per ipotesi attività di natura commerciale) ad un soggetto e per altre (per ipotesi nella gestione della tesoreria) ad un diverso soggetto del gruppo.

Sebbene non richiesto dal legislatore, per completezza di informazione è opportuno segnalare a livello informativo se la società di cui si riportano i dati redige il bilancio consolidato.

L'informativa della relazione sulla gestione serve a consentire al lettore di bilancio di valutare nel complesso l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e la rispondenza di tale esercizio all'interesse della società.

Nella relazione sulla gestione gli amministratori sono tenuti a indicare i rapporti intercorsi sia con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento che con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati. Al riguardo, si raccomanda l'indicazione, distinta per soggetto, della natura dei rapporti instaurati, nonché della tipologia delle operazioni più rilevanti e del valore di tali rapporti. Considerati gli interessi tutelati dalla norma, si deve esplicitare se le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra parti indipendenti. Nel caso in cui le operazioni non fossero effettuate a condizioni di mercato, la relazione deve indicare gli effetti prodotti da tali operazioni e le motivazioni sottostanti.

In particolare, gli amministratori hanno l'obbligo di motivare nel libro dei verbali del consiglio ogni decisione assunta anche in considerazione dell'interesse del gruppo di appartenenza. Nella motivazione devono essere indicate in modo puntuale le ragioni e gli interessi, la cui valutazione ha influenzato o determinato la decisione stessa. Ciò significa che in tale libro gli amministratori devono esplicitare i processi decisionali che hanno indotto loro ad uniformarsi alla direttiva ricevuta, indicando qual è l'interesse per la società di attenersi.

Poiché si deve consentire al lettore di avere una visione complessiva e dinamica nel tempo dell'influenza del gruppo sulle vicende societarie, la relazione sulla gestione deve "dare conto" che ci sono state decisioni influenzate dall'attività di direzione e coordinamento, e che tali decisioni sono state motivate. Stante l'importanza dell'informazione, l'indicazione è da fornire anche sulle operazioni per le quali la società ha fruito di un beneficio a seguito dell'appartenenza al gruppo.

Per un'adeguata evidenziazione dei principali rapporti instaurati con altri soggetti del gruppo è opportuno avvalersi di tabelle di sintesi, come ad esempio quelle di seguito riportate:

Rapporti commerciali e diversi

Denominazione	Esercizio ...				Esercizio ...					
	Crediti	Debiti	Garanzie	Impegni	Costi			Ricavi		
					Beni	Sevizi	Altro	Beni	Servizi	Altro

Rapporti finanziari

Denominazione	Esercizio...				Esercizio ...	
	Crediti	Debiti	Garanzie	Impegni	Oneri	Proventi

APPENDICE G - INFORMATIVA RELATIVE A OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E ACCORDI FUORI BILANCIO

Operazioni con parti correlate (articolo 2427, numero 22-bis)

Definizione e identificazione di parti correlate

Con riferimento alle informazioni sulle operazioni con parti correlate, la Direttiva 2006/46/CE ha precisato che *“allo stato attuale, la quarta Direttiva 78/660/CEE del Consiglio e la settima Direttiva 83/349/CEE del Consiglio si limitano a prevedere la divulgazione delle operazioni intercorrenti tra una società e le sue imprese collegate (ndr: controllate e collegate). Al fine di avvicinare maggiormente le società i cui valori mobiliari non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato alle società che applicano ai propri bilanci consolidati principi contabili internazionali, l’obbligo di divulgazione dovrebbe essere esteso ad altri tipi di parti correlate, come i principali dirigenti e i coniugi degli amministratori, ma solo qualora tali transazioni presentino una certa importanza e non vengano concluse in normali condizioni di mercato. L’informativa sulle operazioni di una certa importanza con parti correlate non realizzate in condizioni di mercato normali, può aiutare gli utenti dei conti annuali a valutare lo stato patrimoniale di una società, nonché quello del gruppo al quale essa eventualmente appartiene”*.

Il legislatore nell’adottare la Direttiva 2006/46/CE, ha aggiunto il numero 22-bis) all’articolo 2427, comma 1, che così recita:

“La nota integrativa deve indicare oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

... (omissis)

22-bis): le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società”.

In base al comma 2 dell’articolo 2427, si applica la definizione di parti correlate, contenuta nei principi contabili internazionali adottati con il Regolamento n. 1606/02 (e successivi regolamenti) relativo all’applicazione dei principi contabili internazionali. Il principio contabile internazionale di riferimento è lo IAS 24, relativo all’informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate.

Lo IAS 24 (par. 9) individua le parti correlate come segue:²¹

“Una parte correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio (nel presente Principio, definita come l’“entità che redige il bilancio”).

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;*
- (ii) ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o*

²¹ La definizione si riferisce alla versione dello IAS 24 *Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate* pubblicata con il Regolamento (UE) n. 632/2010 della Commissione del 19 luglio 2010 (Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L 186 del 20 luglio 2010).

- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
 - (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata. Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all'entità che redige il bilancio;
 - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante)".

Nello stesso paragrafo dello IAS 24 si danno chiarimenti su alcune delle parti correlate. In particolare: "Si considerano familiari stretti di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l'entità, tra cui:

- a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; e
- c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona".

"I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell'entità stessa".

Nello IAS 24, inoltre, sono individuate alcune situazioni che non rappresentano operazioni con parti correlate:

- "a) due entità per il solo fatto di avere in comune un amministratore o un altro dirigente con responsabilità strategiche oppure perché un dirigente con responsabilità strategiche di un'entità ha un'influenza notevole sull'altra entità;
- b) due entità partecipanti, per il solo fatto di detenere il controllo congiunto in una joint venture;
- c) i) finanziatori;
 - ii) sindacati;
 - iii) imprese di pubblici servizi; e
 - iv) ministeri e agenzie di Stato che non controllano, non controllano congiuntamente né influenzano notevolmente l'entità che redige il bilancio, solo in ragione dei normali rapporti d'affari con l'entità (sebbene essi possano circoscrivere la libertà di azione dell'entità o partecipare al suo processo decisionale); e
- d) un cliente, fornitore, franchisor, distributore o agente generale con il quale l'entità effettua un rilevante volume di affari, unicamente in ragione della dipendenza economica che ne deriva".

Caratteristiche e tipologia delle operazioni con parti correlate

Il legislatore, come illustrato, ha scelto di prevedere l'obbligo di informativa, con riferimento a importo, natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio, solo in quei casi in cui le operazioni sono:

- rilevanti, e
- non concluse a normali condizioni di mercato.

Per l'identificazione delle operazioni di importo rilevante si deve fare riferimento al principio generale della significatività illustrato nel principio contabile nazionale OIC 11, il quale, tra l'altro, precisa che il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari.

Per quanto riguarda le normali condizioni di mercato, si dovrebbero considerare non solo le condizioni di tipo quantitativo relative al prezzo. Tra l'altro, la relazione illustrativa al decreto afferma che per "*normali condizioni di mercato*" non dovrebbero essere considerate solo quelle attinenti al "*prezzo*" dell'operazione e ad elementi ad esso connessi, ma anche le motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in essere l'operazione e a concluderla con parti correlate, anziché con terzi.

In caso di omessa informativa, in quanto le operazioni sono giudicate concluse a normali condizioni di mercato, l'impresa dovrà disporre di elementi che possano supportare tale conclusione. A chiarimento di quanto sopra, un esempio di operazioni con parti correlate, rispetto alla quale ricorre l'obbligo di informativa, può essere quello di operazioni (cessioni/acquisti) tra parti correlate (esempio imprese controllate/collegate) effettuate a prezzi di mercato, ma a condizioni di pagamento che non riflettono le normali condizioni di mercato, ovvero le condizioni che normalmente l'impresa sottoscrive con le altre controparti non correlate con cui intrattiene rapporti commerciali.

La norma non identifica le tipologie di operazioni. Tuttavia, dal momento che la stessa norma rinvia alla definizione di parti correlate contenuta nello IAS 24, coerentemente si ritiene corretto fare riferimento anche per l'identificazione delle operazioni al suddetto principio. Lo IAS 24 precisa al paragrafo 9 che un'operazione con una parte correlata "*è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo*".

Dalla lettura dello IAS 24, inoltre, si individuano, come utile riferimento, alcuni esempi per l'identificazione delle tipologie di operazioni delle quali, ai sensi del D.Lgs. n. 173/2008 deve essere fornita l'informativa se effettuate con parti correlate, se rilevanti ed ove non concluse a normali condizioni di mercato:

- a) acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati);
- b) acquisti o vendite di immobili ed altre attività (esempio impianti, macchinari, marchi, brevetti);
- c) prestazione od ottenimento di servizi;
- d) leasing;
- e) trasferimenti per ricerca e sviluppo;
- f) trasferimenti a titolo di licenza;
- g) trasferimenti a titolo di finanziamento (inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro od in natura);
- h) clausole di garanzia o pegno;
- i) impegni ad intervenire se si verifica o meno un particolare evento futuro, inclusi i contratti esecutivi (rilevati e non rilevati); lo IAS 37 *Accantonamenti, passività e attività potenziali*,

definisce i contratti esecutivi come contratti in cui entrambe le parti contraenti non hanno adempiuto a nessuno degli impegni previste oppure hanno adempiuto ai propri impegni parzialmente e nella stessa misura;

- j) estinzione di passività per conto dell'entità ovvero da parte dell'entità per conto di un'altra parte;
- k) retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.

L'articolo 2427, numero 22-bis, prevede che le informazioni relative a singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura (per esempio, acquisti/vendite di beni; prestazioni/ottenimento di servizi), tranne quando informazioni distinte sono necessarie al fine di comprendere gli effetti delle operazioni con parti correlate sullo stato patrimoniale della società.

L'obbligo di informativa relativo alle operazioni tra parti correlate intercorse nell'esercizio deve sempre essere rispettato anche se i rapporti con le stesse non sono più in essere alla data del bilancio.

Altre disposizioni concernenti le parti correlate

La richiesta di informazioni relative ai rapporti in essere con società del gruppo non è una novità, in quanto già presente nel codice civile. Infatti, per le imprese che redigono la relazione sulla gestione, l'articolo 2428, comma 3, numero 2, codice civile richiede l'illustrazione dei rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti ed imprese sottoposte al controllo di quest'ultime, che devono essere fornite a prescindere dal fatto che eventuali operazioni intercorse con le stesse siano rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato (Relazione sulla gestione).

Inoltre, il comma 1 dell'articolo citato prescrive, tra l'altro, l'illustrazione dell'attività dell'impresa e i settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate.

Ancora, nell'ambito delle operazioni con parti correlate esiste già l'obbligo di informativa in relazione alle attività di direzione e coordinamento, richiesta per fini "di trasparenza e di contemperamento degli interessi coinvolti". In tal senso dispongono gli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile, introdotti con il D.Lgs. n. 6/2003, relativi all'attività di direzione e coordinamento delle società. Per la relativa disciplina si rinvia all'Appendice F dell'OIC 12.²²

A tale proposito la citata Appendice, richiede specifiche informazioni su imprese appartenenti al gruppo e rapporti con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento, nonché l'effetto degli stessi sui risultati dell'impresa. Il principio contabile rammenta che alcune informazioni sono collocate, ai sensi dell'articolo 2428, nella relazione sulla gestione, che non è parte integrante del bilancio, e pertanto è necessario che la nota integrativa contenga uno specifico rinvio.

²² Più in particolare, l'articolo 2497-ter prevede che: "Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da queste influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'art 2428".

È opportuno sottolineare che il risultato economico e la situazione patrimoniale e finanziaria di un'impresa, in alcune e situazioni, possono essere influenzati da rapporti con parti correlate anche nel caso in cui non si verificano operazioni con le stesse. Infatti, la semplice esistenza del rapporto può essere sufficiente a condizionare le operazioni dell'impresa con parti terze.

Per esempio, una controllata può interrompere i propri rapporti con una controparte terza a partire dal momento dell'acquisizione del controllo da parte della capogruppo di un'altra impresa che svolge la stessa attività della precedente controparte. In alternativa, una parte può astenersi dal compiere determinate operazioni a causa dell'influenza notevole di un'altra; per esempio, una controllata può essere istruita dalla sua controllante a non impegnarsi in attività di ricerca e sviluppo.

Accordi fuori bilancio (articolo 2427, numero 22-ter)

Un'ulteriore informazione richiesta dalla Direttiva 2006/46/CE e recepita dal D.Lgs. n. 173/2008 riguarda i cosiddetti "accordi fuori bilancio". Si tratta di accordi, od altri atti, anche collegati tra loro, i cui effetti non risultano dallo stato patrimoniale ma che possono esporre la società a rischi o generare per la stessa benefici significativi la cui conoscenza è utile per una valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società, nonché del gruppo di eventuale appartenenza.

Il legislatore, nell'adottare la citata Direttiva all'articolo 2427, comma 1, ha aggiunto il numero 22-ter, che prevede che nella nota integrativa si deve indicare:

"22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi ed i benefici da essi derivati siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società".

Il legislatore non ha indicato la tipologia di accordi che potrebbero rientrare tra gli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

La Direttiva 2006/46/CE precisa che gli accordi possono essere associati alla creazione o all'uso di una o più società veicolo (SPE, *Special Purpose Entities*) e di attività off-shore destinate a perseguire, tra l'altro, obiettivi economici, legali, fiscali o contabili.

Nella direttiva (precisamente nei "considerando") sono contenuti i seguenti esempi:

- disposizioni per la ripartizione dei rischi e dei benefici od obblighi derivanti da contratti di *factoring pro-solvendo*²³,
- accordi combinati di vendita e riacquisto²⁴;
- disposizioni in merito al deposito di merci;
- disposizioni di vendita con obbligo di pagare il corrispettivo a prescindere dal ritiro o meno della merce²⁵;
- intestazioni patrimoniali tramite società fiduciarie e *trust*²⁶;
- beni impegnati;

²³ Denominati nella traduzione in lingua italiana della direttiva "*debt factoring*".

²⁴ Si rammenta che nel principio contabile nazionale OIC 12, l'appendice D si occupa delle operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione di beni, che sono considerate "prestiti" e pertanto non si contabilizzano quali ricavi, quando sono prestabiliti date e importi del riacquisto. Il principio, tuttavia, si occupa della fattispecie delle cessioni previste negli articoli 2424-bis e 2425-bis del codice civile i quali stabiliscono, rispettivamente, che "*Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello Stato Patrimoniale del venditore*" (articolo 2424-bis), e che "*I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio*" (articolo 2425-bis).

Tuttavia, nella prassi commerciale e/o finanziaria esistono ulteriori e più complesse ipotesi di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione più o meno esplicitato (per esempio soltanto eventuale, oppure subordinato a determinati accadimenti) il cui trattamento contabile non è direttamente trattato nel principio contabile.

²⁵ Si tratta di contratti (denominati nella traduzione in lingua italiana della direttiva "*take or pay*"), in genere pluriennali, in base ai quali un'impresa è obbligata al ritiro di un certo quantitativo – per esempio annuo – a prezzi prefissati e, in caso di mancato ritiro, paga comunque il prezzo della merce non ritirata.

²⁶ Denominate nella traduzione in lingua italiana della direttiva "titolarizzazione convenuta tramite società distinte ed entità non registrate".

- disposizioni di leasing operativo;
- *outsourcing* (servizi esternalizzati) ed altre operazioni analoghe.

In base al numero 22-ter dell'articolo 2427 codice civile, le informazioni relative agli accordi fuori bilancio riguardano:

- natura; e
- obiettivo economico
- con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che rischi e benefici da essi derivanti siano significativi e che l'indicazione sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.

Si deve ritenere che l'informativa in oggetto, collocata nel numero 22-ter dell'articolo 2427, costituisca integrazione delle informazioni richieste dal numero 9 del medesimo articolo.

Tale disposizione è relativa alle informazioni sugli impegni i cui effetti non risultano dallo stato patrimoniale e alle notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza è utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, con specificazione di quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e ad imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Le indicazioni richieste dall'articolo 2424, comma 3, del codice civile, relative alla iscrizione in calce allo stato patrimoniale dei conti d'ordine riguardano, invece, le garanzie prestate direttamente o indirettamente con indicazione separata di quelle prestate a favore (*Rectius: nell'interesse*) di imprese controllate e collegate controllanti ed imprese sottoposte al controllo di quest'ultime. Per una loro analisi e disciplina si rinvia all'OIC 22 "*Conti d'ordine*".

In ogni caso, la disposizione riguarda non solo i rischi a carico dell'impresa, ma anche i benefici che l'impresa può conseguire dall'accordo.

Bilanci redatti in forma abbreviata

Il legislatore, nell'adottare la Direttiva 2006/46/CE, ha previsto anche una limitata informativa per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.

"All'articolo 2435-bis del codice civile, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "*Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter*".

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (articolo 2435-bis codice civile) possono limitare le informazioni relative alle operazioni con parti correlate e agli accordi fuori bilancio. In particolare possono limitare le informazioni:

- per le operazioni con parti correlate (articolo 2427, numero 22-bis, codice civile), circoscrivendole a quelle realizzate, direttamente o indirettamente, con i maggiori azionisti e a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo.
Pur non fornendo la definizione di "maggiori azionisti", certamente vi rientrano gli azionisti di controllo ed è ragionevole ritenere che siano inclusi anche quelli che possono influenzare in misura notevole l'andamento della società, in base alla definizione di "parti correlate".
- per le informazioni relative agli accordi "fuori bilancio" (articolo 2427, numero 22-ter, codice civile), relativamente alla natura e all'obiettivo economico.

In sostanza, si tratta di indicare la natura e l'obiettivo economico degli accordi in oggetto e non anche gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici. Si ritiene in ogni caso opportuno che tale valutazione relativa agli effetti sia comunque fatta al fine di accertare la significatività e quindi la conseguente necessità di informativa.

APPENDICE H - MOTIVAZIONI DELLE SCELTE OPERATE NEL PRINCIPIO CONTABILE

1. Nella presente Appendice sono illustrate le motivazioni relative ad alcune disposizioni contenute nell'OIC 12, nonché alle principali modifiche introdotte rispetto alla precedente versione dell'OIC 12.

Ambito di applicazione

2. La disciplina del bilancio d'esercizio è contenuta in un'apposita sezione (Sezione IX) del Capo V "*Delle Società per azioni*" del Titolo V "*Delle società*" del Libro Quinto del codice civile, dall'articolo 2423 all'articolo 2435-*bis*. La disciplina deriva dal recepimento della IV direttiva comunitaria (78/660/CEE), avvenuto con il D.Lgs. n. 127/91. Tali norme valide per le società per azioni si applicano anche per la redazione del bilancio d'esercizio: i) delle società a responsabilità limitata e delle società in accomandita per azioni (cfr. articoli 2478-*bis* e 2454); ii) delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice, quando tutti i soci illimitatamente responsabili, siano società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata (cfr. articolo 111-*duodecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie). L'OIC 12 si applica pertanto nella redazione del bilancio d'esercizio redatto dalle società di capitale e dalle società di persone sopra indicate.
3. L'articolo 2519, codice civile prevede che "*alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni*". L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro. Pertanto, la disciplina di riferimento in materia di bilancio per le cooperative è quella di cui all'articolo 2423 e seguenti codice civile L'articolo 2520 codice civile prevede, infine, che le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del codice civile (Titolo VI) in quanto compatibili.
4. Con riferimento ai consorzi con attività esterna è opportuno precisare che l'articolo 2615-*bis* codice civile stabilisce che "*Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese*". Con riferimento alle società consortili, l'articolo 2615-*ter* prevede che "*Le società previste nei Capi III e seguenti del Titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602*".
5. La disciplina del bilancio d'esercizio contenuta negli articoli 2423-2427-*bis* per le società per azioni è richiamata dall'articolo 2217 codice civile per gli imprenditori individuali. L'articolo 2214 codice civile prevede che l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. L'articolo 2217 codice civile stabilisce inoltre che "*l'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa,*

nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima. L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili". La stessa disciplina è applicabile anche dalle società in nome collettivo (l'articolo 2302 codice civile prevede l'obbligo di tenuta dei libri e scritture contabili che comprende quello di redazione dell'inventario e quindi del bilancio) e dalle società in accomandita semplice (articolo 2315 codice civile).

6. Sebbene l'articolo 2217 richiami espressamente il "bilancio" e il "conto economico", è da ritenersi che l'imprenditore, individuale o sociale, debba determinare il risultato economico della gestione mediante la valutazione di una serie di elementi patrimoniali esistenti alla chiusura dell'esercizio, ossia con alla redazione dello stato patrimoniale. Inoltre, la disciplina del bilancio d'esercizio contenuta nel codice è unica; infatti non sono previste norme differenziate per la sua redazione a seconda della tipologia societaria. Per questi motivi, l'imprenditore commerciale, individuale o sociale, redige un inventario che si chiude con lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, utilizzando nelle valutazioni delle voci di bilancio i criteri stabiliti per le società per azioni in quanto applicabili. L'OIC 12 è pertanto raccomandato per la redazione del bilancio d'esercizio dell'imprenditore che esercita un'attività commerciale e delle società in nome collettivo e le società in accomandita semplice.
7. L'OIC 12 al par. 5 precisa che *"il bilancio d'esercizio è redatto in coerenza con la disciplina giuridica delle società di persone e delle imprese individuali"*. Pertanto, nella struttura dello stato patrimoniale e del conto economico del bilancio non devono figurare tutte le voci incompatibili con la natura e la disciplina delle società di persone e delle imprese individuali. Ad esempio, non devono figurare nello stato patrimoniale le voci che si riferiscono alle azioni proprie (e alla relativa riserva), mentre devono figurare tutte le voci che si riferiscono alle imprese controllate e collegate (tenuto conto che la nozione di controllo *ex* articolo 2359 codice civile è unitaria e valida anche quando la controllante è una società di persone).

Struttura del nuovo OIC 12

8. L'OIC 12 definisce la composizione e gli schemi del bilancio d'esercizio. Rispetto alla versione precedente, il principio contabile rivisto non si occupa del rendiconto finanziario; infatti, considerata la sua rilevanza informativa, l'OIC ha deciso di sviluppare l'OIC 10 dedicato alla redazione del rendiconto finanziario anziché incorporare la disciplina nell'OIC 12.
9. La versione precedente dell'OIC 12 conteneva sette appendici relative ad alcuni obblighi d'informativa previsti dal codice civile in tema di: 1) strumenti finanziari partecipativi; 2) operazioni di locazione e compravendita con retrolocazione finanziaria (leasing e *sale/lease back*); 3) informativa per area geografica; 4) analisi dei movimenti del patrimonio netto; 5) operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione, 6) informativa sull'attività di direzione e coordinamento, 7) informativa sulle parti correlate. Alcune delle indicazioni contenute in queste appendici o sono ripetute in specifici principi contabili o non sono più attuali. Per rendere più agevole la lettura del principio, l'OIC ha deciso di eliminare: l'appendice n. 3 *"Informativa per area geografica"* in quanto già trattata nell'OIC 15 e OIC 19 rivisti; l'appendice n. 4 *"Analisi dei movimenti nelle voci di patrimonio netto"* in quanto già presente nell'OIC 28; l'appendice n. 7

“*Informativa sulle parti correlate*” in quanto si riferisce all’articolo 71-bis del regolamento emittenti; si tratta dunque di società quotate fuori dall’ambito di applicazione dei principi contabili OIC.

Schemi di stato patrimoniale e conto economico

10. La IV direttiva CEE prevedeva due forme di stato patrimoniale: la prima a sezioni contrapposte e la seconda a forma scalare (con l’esposizione di risultati intermedi, come il capitale circolante netto e il totale dell’attivo al netto dei soli debiti a breve termine). Nel recepire la direttiva il legislatore nazionale ha optato per la prima soluzione; lo schema a forma scalare “*è sembrato presentare vantaggi informativi modesti, tali da non giustificare l’innovazione*” (cfr. relazione ministeriale D.Lgs. n. 127/91).
11. Lo schema di stato patrimoniale previsto dal legislatore presenta una maggiore analiticità rispetto a quello della IV direttiva; ciò per tener conto delle peculiarità del sistema giuridico italiano (ad esempio, l’introduzione della voce C del passivo, relativa al trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato) e per conservare qualche distinzione di voce già esistente nella previgente disciplina (ad es, le voci B.1, 3 e 4 dell’attivo o C.IV, 1, 2 e 3). Il legislatore ha preferito, inoltre, per ragioni di chiarezza espositiva, iscrivere in voci distinte i debiti verso banche e quelli verso altri finanziatori (D 3 e 4), i debiti tributari e quelli previdenziali (D 11 e 12) e introdurre alcune voci di chiusura tali da ridurre la necessità, per la singola società, di creare nuove voci (ad esempio, B.I.7).
12. La IV direttiva CEE prevedeva quattro schemi di conto economico. Il legislatore ha scelto quello che presentava le seguenti caratteristiche: i) la forma espositiva scalare, considerata più adatta ad evidenziare risultati intermedi significativi e a suddividere aree gestionali omogenee; ii) la classificazione dei costi per natura, in quanto considerata “*più idonea di quella dell’art. 25 (a costi classificati per destinazione) a recepire ulteriori suddivisioni di voci già esistenti nella disciplina vigente, ed a consentire collegamenti e correlazioni con lo stato patrimoniale*” (cfr. relazione ministeriale D.Lgs. n. 127/91).